

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

155
842

842

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

165
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. НЕЧУНІКОВА

ORDINI
POLITICI
DELL'INCLITA,
ET MAGN. CITTA
^{CA}
DI TORINO.



IN TORINO,

Stampati Appresso Gio. Michele Cauallery.
M D XCVII.

ORDINI POLITICI DELL'INCLITA

Città di Torino.



BEnche gl'ordini Politici di questa Città , fatti sotto il Felicissimo Dominio del Serenissimo di gloriosa memoria Duca Emanuel Filiberto , fossero sufficienti di quel tempo al stato suo ordinato , alla felicità Ciuale , essendosi però dopoi con l'occasione dell'ultime guerre aumentata l'ingordigia de guadagni eccessivi sopra le vittoe aglie , e la malitia d'alcuni cresciuta , e talmente habituata che suellere non si può , meno prouedere à nuoui abusi , come pure hora desidera ardentissimamente il Serenissimo nostro Prencipe CARLO EMANUELLE , saluo con l'aggiongere ad essi ordini altri nuoui , e con imposizioni di pene corporali . Perciò il Conseglio di detta Città , con presenza , & assistenza del Molto Illustré Sign . Francesco Rouero Conte di Sciozze , e Gouernatore della

1

Città

⁴
Città, e Cittadella, hauendo prima veduta l'interi-
natione fatta dall'Eccellenzissimo Senato delle pene
corporali, & l'autorità d'essa Città di statuire, ha
ordinato, che sian detti ordini già fatti osservati,
& ad essi aggionti quelli di perpetuo valore, che si ve-
deranno nel presente volume trā gli già fatti, accre-
sciuti.



DELLI STANTIATORI⁵ & vfficio luoro.

Ordine Primo.



Rimieramente, perché l'uso delle vittouaglie che si vendono al minuto, è molto necessario, e patisse si continue mutationi nel crescere, & diminuire, che non se li potrebbe dar regola stabile accommodata à tutti i tempi, così considerando che la discrezione dell'huomo deue esser ordine, & misura di tutte le cose. Detto Consiglio ordina, che siano ogn'anno eletti dal Consiglio d'essa Città duoi Stantiatori huomini idonei di facoltà, d'età almeno d'anni trenta, buoni padri di famiglia, che habbino cognizione delle vittouaglie, & esperienza dell'i commerci, e valuta d'esse, quali terranno cura d'informarsi del valor del grano, vino, olio, frutti di Riuera, pesci di Mare, porchi, butiri, e d'altre vittouaglie, & anco del merito delle opere, & secondo che à luoro parerà hauuto risguardo al prezzo d'esse robbe, & altre cose degne di consideratione, debbano ogni giorno di mercato, & ogni altro che à luoro parerà, &

ogni

ORDINI POLITICI.

ogni volta che saranno richiesti dall' Accensatore, secondo il prezzo corrente tassar le Vittouaglie, & altre opere, e cose che à luoro pareranno degne di tassa, à quelli che le vorrano far vendere à minuto, usando fidelmente dell' ufficio luoro, senza far alcune compositioni, o esattioni, si dalli Venditori, ch'accompagnatori, e richiesti daranno copia della tassa, à gl' agenti della Città che si troueranno deputati quando si pubblicherà, & rinouerà, & teneranno ferma residenza nel Palazzo publico d'essa Città il giorno di mercato, & gli altri giorni necessarij, almeno per due hore la mattina d'ogn' uno d'esse giorni, acciò si possa hauere commodamente ricorso da luoro. Et il valor, & prezzo, o sia tassa si metterà in scritto in una tauioletta, quale sarà posta, e mantenuta ogni giorno in publico, e veduta da tutti, attaccata al Palazzo communale, altrimenti la contraventione della stantia sarà impunita. Et acciò l' ufficio luoro non sia vano, si mette pena di sei liure per ogn' uno, ogni volta ch'alcuno si trouerà hauer venduto pane, vino, o altra cosa, o d'essa domandato più della tassa che li sarà data dalli sudetti stantiatori, oltra la perdita della robba venduta: Qual pena s'applicarà per la quarta parte all'accusatore, o sia cauallero, & gl'altri tre quarti alla Città.

Ordine

DELLI STANTIATORI. 7

Ordine secondo.

Saranno tenuti di tener notta delle licenze che daranno sali panatieri, o panatiere, de quali sotto la rubrica del grano, &c. Più haueranno cura dell'osseruanza delli presenti ordini, e massime dell'ottavo sotto la rubrica dell' pesci, dell'ordine terzo, sotto la rubrica dell' luoghi, &c. Dell'ordine secondo, sotto la rubrica delle tampe: Dell'ordine quinto, sotto la rubrica dell' carrettoni: dell'ordine secodo, sotto la rubrica dell' sotterratori: Dell'ordine secondo, sotto la rubrica dell' caualieri: Dell'ordine quarto sotto la rubrica dell' facchini: Dell'ordine primo, sotto la rubrica delle calcine.

Ordine terzo.

Et acciò che alcuno non pretendi ignoranza ogni volta che si rinouerà la stanza del pane, vino, olio, lardo, salcizie, ceruellati, pesci, & altre Vittouaglie, si metterà in scritto in detta tauioletta, quale si terrà ogni giorno di lavoro attaccata, altrimenti, e come sopra.

Ordine

Ordine quarto.

ET non sarà alcuno che ardisca vender olio, pesci crudi, ò cotti, meno altre vittuaglie solite di stantiar si, se prima non saranno state stantiate, sotto pena di duoi scudi d'oro, d'applicarsi come sopra: E ogn' uno che vorrà veder, sarà tenuto andar auuisare li stantiatori, e mostrargli la roba da vender. Et si dechiara che per vino dolce nelle stantie che si faranno, s'intenderanno comprese le maluasie, e mostacelli, e vernacie paesane circonuicine.

Ordine quinto.

LI venditori delle cose Stantiate, quali le tengono in particolari luoro habitationi, botteghe, banchi, e hostarie, saranno tenuti di tener il scritto della stantia in veduta di tutti, doue luoro sarà ordinato dalli Stantiatori, ò d'uno di luoro, sotto la pena di liure sei per ogni atto di contrauentione, e sarà creduto ad ogn' uno de Stantiatori intorno all'ordine, et anche intorno al mancamento dell'osseruanza, et ad ogn' altro che accusarà mediante suo giuramento, non solamente in questo caso, mà anche in tutti gl'altri de quali in tutti questi ordini politici, saluo che altrimenti si troui abaso ordinato.

Del

Del grano, pane, & Panatieri.

Ordine primo.



Erche la principal'e più importante specie di vittuaglie è il grano, e conseguentemente il pane, si ordina che li Panatieri non possino accomprare più di tre sacchi di grano, e le Panatiere un sacco ogni settimana, saluo che habbino licenza dalli Stantiatori, quali ne teneranno nota particolare, e non daranno tal licenza saluo con giusta causa, accomprandolo però sopra il mercato, e dipoi nonna, senza accompararlo sopra li granari, ne altrove in Torino, ne suo territorio, sotto pena d'uno scudo per sacco, d'applicarsi come sopra, gli sarà però lecito d'accomprare fuori del territorio d'essa Città in maggior quantità, e introdurlo in essa senza incoso di pena alcuna.

Ordine secondo.

Plu si prohibisse alli Portafassi di star sopra il mercato del grano quando vi è grano da vendere, saluo che no siano chiamati à portar qualche sacco, sotto pena d'una liura per qualonche volta vi saranno trouati, per la prima volta, et per la seconda di star in prigione tre giorni à pane, e aqua, e più pagheranno due liure d'applicarsi come sopra.

Ordine

Ordine terzo.

Plu s' inhibisse à tutti gl'hosti, tauernieri, panatieri, pandiere, & reueditori di grano, che non habbino in qualsiasi uogli giorno, ne anche di mercato, inati l' hora di nonna, d' andar, meno star sopra detto mercato del grano della presente Città, sotto la pena di liure tre ducali: meno habbino luoro, ne per interposta persona inati detta hora d'accoprar grano, meno dopoi detta hora, salvo conforme à gl'ordini sudetti, sotto pena della perdita d'essa robba accomprata, e d'altro tanto, quanto essa valerà, per la prima volta, d'applicarsi come sopra: & non habbino in qualunque giorno, & horasi in Torino, che fuori, d' andar, o vero mandar altri all'incontro dell'i mercanti inuiati, & conducenti grani verso la presente Città per accomprare, o tratar accompre con luoro, sotto la medema pena immediata.

Ordine quarto:

Qelli che s' esporranno ad esercitar l' arte di panatero faranno tenuti di cōtinuar nell'esercitio, tutto detto anno, sotto pena di tre scudi d'oro di tre in tre mesi che mancaranno, e si potranno ne più ne meno compellire alla continuazione.

Ordine

Ordine quinto.

Plu saranno tenuti pigliarsi un bollo, & con esso bollar suo pane, acciò sia conosciutto: sotto pena d'uno scudo tenendo pane, che non sia bollato.

Ordine sexto.

Ogni Panatero qual ricusará di lasciar visitare, o pesar il pane dalli deputati, cioè stantiatori, politico, o caualieri, o ricusará di lasciar portar il pane alla casa del Signor Vicario per riconoscerlo, od acciò non si possa riconoscere, lo romperà, o farà rompere, incorrerà la pena di liure venticinque, & perdita del pane come diffettuoso, in ogni caso di contraventione.

Ordine settimo.

ET occorredò che si muti la stantia del pane, faranno tenuti li panateri à quali sarà auuanzato del pane della Settimana antecedente più alto del prezzo, o più basso di peso, cioè l'ingerò più della stanza rinonata, consignar detto pane alli stantiatori, e rimetterlo à chi da essi sarà ordinato acciò si vedi al peso, & nō à grittie, et al prezzo della Settimana passata, sotto pena nō ritrouàdosi il lune di detto pane signato,

signato, essendo leggiero, che s'hauerà per confiscato, & di liure sei per ogni volta.

Ordine ottauo.

S'Alcuno venderà grano, qual alla cima, o sij sommità del sacho, cumulo, o sij dell'arca, sia d'una forte, & sotto, o sia in fondo d'un'altra di minor bontà, o bellezza, essendo conuitto, restituiscà il prezzo all'accompagnatore, & perda il grano, sotto pena d'applicarsi come sopra.

Ordine nono.

Piu che li Panatieri, e Panatiere non molino altra forte de grani, che di formento, o vero barbariato di formento, o segla, senza altre misture, sotto la pena della perdita di quei grani, che si ritroueranno con altre misture, d'applicarsi come sopra.

Ordine decimo.

LI Panatieri non facciano più di due sorti di pane, cioè bianco, e mezano, acciò non si causi inganno, o difficoltà nell'appreciarlo, & facendosene di più sorti, perderanno esso pane prohibito, d'applicarsi come sopra, & il pane bianco si farà

farà di formento puro, bello, ben cotto, & conditionato, com' anch'il mezano, ma di grano barbariato di formento, e segla semplici, & senza altra mistura, sotto la pena della perdita del pane, & di tre liure ducali, d'applicarsi come sopra.

Ordine undecimo.

NE faranno pane li panatieri, & panatiere saluo di quattro, ouero di otto pani per grittia, & tenendo l'ordine, & prezzo della Tariffa, & tauioletta faranno, che li pani delle grittie da quattro siano di duoi quarti l'uno, & gl'altri, d'un quarto l'uno, sotto pena della perdita del pane, & altro tanto, d'applicarsi come sopra. Potranno però far de panetti spicati, purché vi sia il giusto peso, & precio limitato. Nel presente ordine saranno compresi gl'hosti, & tauernieri, quali vendono à minuto, & gli panatieri, hosti, e tauernieri sudetti, sempre che si ritrouerà nelle luoro botteghe, o case, o sopra li banchi luoro respectivamente, pane della forma sopra stabilita, qual non sarà di suo giusto peso, o non sarà bello ne buono conforme à questi ordini, incorreranno la pena di liure sei, oltre la perdita del pane, e s'intenderanno sempre eccettuati dal presente capo, & quanto al peso solamente, e non quanto alla bontà del pane, quelli panatieri, quali

s'obligaranno verso la Città di mantener pane, si, & come però si trouerà conuenuto per instrumento con essi, quali però oofferuaranno il prezzo conforme alla tariffa, sotto la pena de quale sopra.

Ordine duodecimo.

PIù li panatieri non potranno tener pane altroue che nelle botteghe luoro, saluo, che sia deffettuoso, quale potranno tener in casa, mà tagliato in ogni pane, sotto la pena della perdita dil pane, & de liure sei per caduna volta, che si contrauerrà.

Ordine decimo terzo.

LI panatieri, & panatiere forastieri non venderanno pane in qual si voglia quantità à persona alcuna per strada, ma condurranno il pane venale alla piazza del mercato del pane, acciò possa essere d'alli stantiatori riconosciuto, & visitato prima, che si vendà, sotto pena della perdita di tutt'il pane ch'haueranno condotto, o suo valore dopoi, che saranno stati auuisati una volta per sempre, e sarà creduto alli stantiatori attestati dell'auuiso, od ad uno di luo ro, pienamente.

Del

Del Macello, & Carne, & soprastanti d'esse Ordine primo.

Grandi He nel macello grande da vitelli si lasse una via spedita al longo d'esso di largezza d'una tesa senza impedimento alcuno.

Ordine secondo.

CHe li macellari taglianti, e vendenti carni, debbano tener netto il macello, e le ceppe, ne in parte alcuna d'esso possino vodar interiori, anzi siano obligati di nettegiare, & spazzare detti macelli, e ceppi, due volte la settimana, esportando ogn'immondizia fuori, & ciò il lune di la sera, & il giobbia, sotto pena di quattro liure ducali per ogni volta, & per ogni fallo, d'applicarsi come sopra.

Ordine terzo.

Non si gonfieranno, ne farciranno le carni da veder dentro del macello, ne in casa, ne altroue, sotto pena d'una liura ducale per ogni bestia, d'applicarsi come sopra, & priuamente dell'essertito di macellaro per 8. giorni, & li Signori Vicario, o Giudice faranno d'esse pene pronta esecuzione, dando termine al reo solamēte tutto quel giorno dell'accusa per defendersi, ne faccino alcuna cōpositione, o remissione.

B 4

Ordine

Ordine quarto.

Non s'ammazzarà, ne si condurrà per ammazzare al macello delli molini bestie alcune salvo dall'alba sino alle 24. hore, ne si condurranno bestie, che non siano sane, & viue, sotto pena de scudi 10. per ogni volta, che si contrauerrà, o si terrà mano ad esse contrauentioni.

Non s'ammazzeranno, meno si terranno morte le bestie altroue che al macello de molini di Dora, & nelli luoghi soliti, e destinati, sotto la medema pena immediatamente imposta.

Ordine quinto.

Non si portará alli macelli di Torino, ne si venderà alcuna carne di bestia morta da se, o che non sia stata condotta via, & sana al molino, o che sia fetente, sotto pena di 25. scudi d'applicarsi, come sopra in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi, meno fegati, o piedi contaminati, sotto la pena d'un scudo per caduna volta, & essendo marcate dal deputato dalla Città per tali, ouero per non sufficienti, non si condurranno in Torino senza licenza de Signori Sindici, sotto pena della perdita d'esse bestie, & di liure tre ducali, d'applicarsi come sopra. p ciò nō s'introdurranno nella Città, o macelli d'esse bestie, alcune che prima non

siano

DEL MACELLO, CARNI, &c. 17

siano state visitate dal soprastante delli macelli d'essa Città nelli detti macelli delli molini, sotto pena della perdita d'esse bestie non visitate, & di tre liure ducali.

Ordine sesto.

Più che sian li macellaritenuti à vender li fegati al peso, & al prezzo, quanto à quelli di vitello d'un quarto solamente per caduna liura di più di ciò, che se venderanno le carni d'essi vitelli, & sotto pena d'una liura per caduna volta, e perdita del prezzo.

Ordine settimo.

Più che li tripperi, & ogn'uno, che s'intromette à cauare gl'interiori delle bestie sudette, & altri, vedendo, od altrimenti sapendo che alcuna d'esse bestie sia infetta, morbosa, o pregnante, lo debba notificare al soprastante delli macelli communi, sotto pena di liure diece per caduna bestia che non indicará inanti, che sia levata dalli macelli del molino, & il soprastante sarà tenuto di far gettar le infette via, & repellirà, ouero admetterà al macello di passone le pregnanti, sì, & come à lui parrà espidente, sotto pena di priuatione dell'officio in caso si giustifichi pienamente contra esso l'accusa.

Ordine

Ordine ottavo.

Ogni macellaro essendo interrogato, sia tenuto responder la uerità sopra la carne ch'egli vende se sarà vitello, o bue, manzo, o castrato, maschio, o femina, ne possi vender una per vn'altra, ne far fraude per cui la femina appara eſſer maschio: sotto pena della perdita della carne, & d'una liura ducale per ogni volta, d'applicarsi come ſopra.

Ordine nono.

Nelli macelli dil commune ſi venderanno, o ſi teneranno à vender ſolamente le carni ch'ad ogni particolare macello ſaranno reſpettivamente aſſignate, & quali ſaranno con gl' Accenſatori de macelli reſpettivamente accordate, ſotto la pena della perdita d'effe carni, & d'un ſcudo d'oro per cadun fallo, d'applicarti come ſopra. Saluo che li Signori Sindici giudicaffero altrimenti nell'occaſioni, che con ragione, e ſecondo luoro arbitrio ammetteſſero qualche bestie (gia dal ſoprastante marcate inanti per inſufficienti) alli macelli à quali gl' Accenſatori l'haueranno deſtinate.

Ordine

Ordine decimo.

Meno ſi venderanno in Torino, ne ſuo territorio carni di qual ſi vogli ſorte, da altri, ſaluo che da gl' Accenſatori de macelli, o deputati da luoro, accettati, ſotto la pena della perdita delle carni eſpoſte venali, eccettuati però gl' agnel li, e capretti, quali ſi venderanno, da cui, & nelli luoghi ordinati, o che ſecondo li tempi, ſi stabiliranno negl'accenſamenti de macelli, o d'altrimenti, ſotto la medema pena, & queſti al peſo, & non altrimenti, ſotto l'iftessa pena, & ſarà creduto ad ogn'vn accuſatore mediante ſuo giuramento come ſopra.

Ordine undecimo.

Plu che niſſuno poſſi accomprare al minuto in Torino meno altroue in ſuo finaggio, ſaluo che nelli detti macelli reſpettivamente, ſotto la pena della perdita della carne accomprata, & liure due per caduna volta.

Ordine duodecimo.

Plu à quelli, che ſono ſoliti vender carni, o farli vender in Torino non ſarà lecito, quando li macelli d'effa Città ſaran^o

HALOGENOPILOT

faranno accensati ad altri d'accöprar bestie alcune della sorte conuenuta tra la Città, & l'Accensatore in luogo alcuno dell'i stati di S. Alt. meno stranieri, sotto la pena della perdita delle bestie accomprate, e del valor luoro insieme, salvo se prometteranno consigorta sufficiente di non farle vender al coltello in Torino meno nel suo territorio.

Ordine decimo terzo.

LI Signori Vicario, o Giudice potranno astringer, essendo instati dalla Città secondo gl'occorrenti, massime quando non si accensassero li macelli, li soliti di vender carni à vender carne, con bandi, e pene, & dalli commandamenti luoro non si potrà appellare ne prouocare, nonostante ogni statuto, e legge contraria.

Ordine decimo quarto.

Ogni macellaro venderà la carne al peso, & à tal effetto tenerà le balancie, o scandagli all'arbitrio della Città pronti, sotto pena d'una liura, d'applicarsi come sopra.

Ordine decimo quinto.

Che nelli armari, o rizzuoli fatti nelli banchi, o altrove nel macello, non si possa tener carne d'alcuna

na forte, ma si debba tener in publico, & trouādosicarne na scosta si perderà la carne, & vi sarà la pena d'un scudo per ogni volta, d'applicarsi come sopra, & ogn'huomo da bene sarà creduto consuo giuramento, & ogn'uno potrà à suo piacere, quādo li parerà visitare detti banchi, & rizzuoli: Per ciò li Signori Sindici, e soprastante de macelli faranno leuar via le chiauadure d'essi ogni volta se ne ritroueranno.

Ordine decimo sexto.

CHe ogni tagliante, e venditore de carni al minuto domani ad ogn'uno, & accusi ad alta voce il giusto peso, e prezzo, e distribuisca le carni ad ogn'uno che la richiede senza partialità, la quantità, mentre che non sia minore d'una liura, e qualità, dichiarando se è di bue, o di vitello, o castrone, o simili, e non debba dar una carne per un'altra di diversa bestia richiesta, & li compratori richiesti dalli soprastanti o caualero, accensatore, o altri deputati per riconoscer le carni accomprate, debbano indicar il prezzo pagato, e lasciar riconoscere le carni, sotto pena in caso di contrauentione ad alcuno di detti capi, di due liure per capo contrauenuto, e per ogni volta, che saranno renitenti, e perdita della carne.

HALOGENOPILOT

Ordine

Ordine decimo settimo.

Più che li detti tagliatori non vendino, e diano le gionte all'accompagnatori, salvo che proportionate al giudicio del detto sourastante, sotto pena d'una liura. Più essi compratori non potranno comprare alcune gionte per vender, meno potranno vender con le carni luoro ascensate respectivamente altre gionte oltra quelle, che sono cauate dalle medeme bestie, che vendono, sotto la pena in caso di contravenzione in alcuno capo delli duoi sudetti, e per caduna volta di liure tre.

Ordine decimo ottauo.

Più che mancando gl' Ascensori de Macelli, o sij li taglianti carni, od altri luoro seruienti alli capitoli, e patti accordati nell'instrumento di luoro ascensamento, si possi ogn' uno multare conforme al detto instrumento, secondo il quale però s'intenderanno regulati li presenti ordini in ciò, che disponeno sopra la medema materia, o restringessero le conuentioni, che si trouaranno secondo li tempi accordate con gl' Ascensori per detto instrumento, restando questi ordini fermi nel resto.

Ordine

Ordine decimo nono.

LI Macellari, et altri seruienti d'essi non debbano scorciado lasciar carne attacata alle pelli, meno li tre nodi della coda più prossimi alla bestia, ne rabbellar, o stracciar esse pelli per il macello, o per altri luoghi fangosi, e trouandosi una pelle con tanto fango, o carne ch'in tutto à giudicio commune pesi due liure di più di quello pesarebbe essendo netta, detti macellari incorreranno la perdita della pelle in quest'ultimo caso, e contravenendo negl'altri, od uno d'essi casi, incorreranno la pena d'una liura ducale, d'applicarsi come sopra.

Ordine vigesimo.

LIl soprastante deputato, e che si deputerà secondo li tempi al macello, visitarà, marcarà le bestie nelli luoghi, e farà osservare tutti gl'ordini soprascritti, usando ogni diligenza à lui possibile, e insieme terrà ad ogni macello della Città in veduta de tutti gl'ordini d'essi macelli in una tauioletta, nella qual anche porrà gli prezzi delle carni accordati.



Delli

Delli Pesci. Ordine Primo.



*I*ffuno di qualonche sorte si sia, possi ac
cōprare ne vender pesci freschi d'aqua
dolce, rane, anguile, & gambari, nel-
la Città di Torino, ne in altro luogho
di suo territorio, saluo alli luoghi ordi-
nati, & deputati dalla Città, sotto pe-
na della perdita d'esse vittuaglie,
quant'all'accompagnatore: del prezzo, e di tre liure, d'appli-
carsi come sopra, quanto all'venditore.

Ordine secondo:

*E*T ogn'uno, che hauerà pesci, rane, anguile, & gam-
bari da vendere, debba portargli senza fermarsi altro-
ue, alli detti luoghi, & quiui tenerli scoperti sino che saranno
venduti, sotto la sudetta pena, d'applicarsi come sopra.

Ordine terzo.

*N*ON potrà alcuno cittadino ne habitante in Torino, o
suo territorio, comprar pesci freschi, anguile, gambari,
rane, meno altra sorte de pesci d'aqua dolce per riuendergli
in essa Città, sotto la sudetta pena, applicanda come sopra per

la

DELLI PESCI.

la prima volta, & per la seconda d'un tratto di corda, oltre
detta pena pecuniaria.

Ordine quarto.

*N*ON potranno vender pesci freschi doppo meza hora di
notte, sottopena di soldi dieci, d'applicarsi come sopra,

Ordine quinto.

*N*ON si venderanno pesci freschi, rane, scippie, ne to-
nine, saluo che il scādaglio habbi la coppa forata di più
pertugi, sotto pena della perdita di tutta la robba, d'appli-
carsi come sopra, & priuatione di poter fare l'esercitio, & à
tal effetto si dà termine di sei giorni à chiunque vorrà ven-
der pesci tanto freschi come salati, di far sbusar, o sia pertu-
giare suoi scandagli, o sia ballancie, in modo tale che l'ac-
qua ne possa uscir fuori.

Ordine sexto.

*D*I più si ordina che l'hostreghe, & lumaghe con la gu-
scia se habbino à vender à numero, & non altrimenti,
sotto pena d'una liura ducale per ogni volta, d'applicar-
si come sopra, ben si potranno le lumaghe vendendosi in gros-
so, misurare à minne, e sacchisò sia à balle.

C
Ordine

Ordine settimo.

Non si portaranno meno terranno in vendita, ne si venderanno rane con la testa, ne con le gambe dinanzi, ne le cippie con la testa, sotto pena della perdita di esse, & d'altro tanto come valeranno, d'applicarsi come sopra.

Ordine ottavo.

Non sarà lecito ad alcuno di tener in vendita meno di vender pesci di qual si vogli sorte che siano guasti, o marzi, sotto pena di liure sei ducali, & che se gittaranno nell'acqua, o altrimenti si gittaranno via, talmente che nessuno non ne possa usare, e di ciò haueranno cura li Stanziatori, o caualieri.

Della legna, & carbone.

Ordine primo.

Si prohibisse ad ogn'uno, o di partir, o diminuir le somme, o carrate di fassine, o di legna, mà si ordina che ciaschuno le debba vendere tali come le hauerà caricate à casa sua, & che nessuno possa vender carrate di legna incrociate, ne trauersate, ne alcuno carro di fassine senza dir il numero

DELLA LEGNA, ET CARBONE. 27

numero di esse, se ne farà richiesto, meno possi alcuno portare sopra li carri di fassine o legne, fasso alcuno o parte alcuna di legne, o fassine, separata dalle carrate, sotto pena della perdita del bosco, e fassine, e di due liure per caduna volta, & in ogni caso dellisodetti, d'applicarsi come sopra.

Ordine secondo.

Non si venderanno legne di minor longhezza di quattro piedi e mezo manuali, sotto la pena della perdita di esse, qual pena hauerà luogho passati i tre mesi dal giorno della publicatione di questo ordine. Tra tanto si potranno smaltire le legne già fatte di minor grandezza.

Ordine terzo.

Non si codurrà nella Città alcuna carrata di bosco, fasse ne, fieno, paglia, o carbone, che non sia prima venduta fuori, sotto pena della perdita d'esse legne, e fassine, d'applicarsi come sopra, & le somate si condurrano di longo alla piazza del Castello, dalla quale non si condurranno per la Città inanti che sian vendute, & ritrouandosi fuori d'essa piazza senza che sian vendute, saranno perse & confiscate, & applicate per la metà all'Hospitale, & per l'altra metà à chi prima gli metterà la mano come sopra. & il tutto se intenderà insino all' hora di nonna, perche essa passata farà lecito ad ogn'uno d'introdurre il bosco per venderlo

senza incenso di pena alcuna, come anche inanti quando piovesse, o neuesse. il medesimo se ordina intorno alle paglie fieni, e carbone.

Sopra li Corami.

Ordine primo.



Auendo veduto la Magnifica Città la gran difficoltà dell'offeruanza d'essi ordini sopra li corami, & anco acciò li commerci restino liberi quanto si può, per questo gl'hanno riformati nel modo che segue.

Ordine secondo.

ET primo non sarà lecito à persona alcuna della presente Città, o iui habitante dimandar, ne portar fuori del suo territorio corami d'alcuna sorte, ne verdi, o siano crudi, ne secchi, sin'à tanto che non siano affaytati, & corriati nel modo che segue, sotto pena della perdita della robba, & de scudi vinticinque, applicandi la quart'a parte all'accusatore & gl'altri tre quarti alla Città.

Ordine

Ordine terzo.

ET acciò non si commetti abuso nell'affaytare, & corriare, Nissuno Affaytatore, ne Corriatore lasciara dalle sue mani in Vendita od altrimenti, corame alcuno affaytato, o corriato respettuamente, che prima non sia segnato della marca che ogn'uno di luoro sarà tenuto d'tener, & usare, & marcati che saranno, sarà lecito ad esse di venderli, & distribuirli à cui vorranno, & non innanti.

Et non ritrouandosi respettuamente ben acconcij, incorreranno la pena di liure diece per caduna pelle mal'acconcia, come anche in caso di contrauentione ad alcuno di detti capi, ogni volta che si contrauerrà, d'applicarsi come sopra, & per mal'acconcia s'intenderà anco una pelle quando non sarà ingraffata di buona grassa sufficientemente, cioè di seuo, o di songia di porco. Si prohibisse alli Correatori di tener in casa luoro, od in luoro facoltà altra sorte di grassi oltre il bisogno di luoro case per il viuere d'ogni settimana, sotto pena per ogni volta, che contrauerranno de scudi duoi, d'oro, perciò sarà lecito alli agenti della Città di visitare le case luoro, & que luoro parrà, per chiarire se si contrauiene.

C 3

Ordine

Ordine quarto.

LI Affaytatori, & Corriatori che si trouano in questa Città, & suo territorio, di presente & per l'auenire, giureranno vn mese dopoi la publicatione delli presenti ordini, nelle mani dil Signor Vicario, d'affaytare, & accomciar bene secondo luoro arte respettuamente li corami, e d'osseruare li presenti ordini, e capitoli, sotto le pene contenute in essi.

Ordine quinto.

CHe ogn'anno nell'incantar il macello li Signori Sindici diano il prezzo alli corami crudi, à tanto il rubbo, hauuto risguardo al prezzo delle terre circonuicine, & tal prezzo non possi per tutto l'anno crescere, saluo secondo ocorresse alterarsi da essi Signori Sindici; & chi si ritroverà venderlo di più, perda la robba venduta, & dieci scudi di più, & chi l'hauerà comprata il medemo, & il detto prezzo si metterà nelli capitoli dell'accensamento, ò vero si dechiari fra quindici giorni dopo; & dette pene s'applicaranno come sopra.

Ordine

Ordine sexto.

CHe se una pelle sarà malsorticata, ò verotagliata, il ma cellaro sia tenuto per il seruitore che l'hauerà sscorticata, & per ogni taglio che si ritrouerà in una pelle, si contará una liura di manco peso sopra il pagamento del Corame.

Ordine settimo.

ET perche l'auidità di far guadagni delle galle, rende esausto il paese di esse, & causa mali accomciamenti delli corami con grandissimo danno publico, si supplicarà S. Alt. che sia seruita d'inhibire l'esportatione delle galle fuori del suo paese.

Ordine ottavo.

DI più s'ordina che non si possi vender alcuna sorte de corami tanto crudi, come acconzi, saluo che sian fatti, & al peso del scandaglio à tanto il rubbo, & la liura, & non in altro modo, sotto pena della perdita della robba à cui l'hauerà acquistata, & dil prezzo à cui l'hauerà venduta, & due i scudi d'oro di più per ciascuno, & per ogni volta, d'applicarsi come sopra: non intendendo che vagli il segno della coda nelle pelli tanto fresche come affaytate, & corriate,

Ordine nono.

Piu che non sij lecito ad alcuno di vender, & altri, d'accompagnar in questa Città, corami alcuni forastieri, saluo che prima sian visitati dalli Consoli de Coriatori, o di uno di luoro, o d'altro che si venesse ad elegere, & insieme sian licentiate luoro vendite, sotto pena all'accompagnatore della perdita della robba accomprata, & d'altro tanto d'applicarsi come sopra.

Ordine decimo.

Piu che detti Consoli, o quelli che s'eleggeranno, non debbano admettere le vendite d'essi corami forestieri, saluo che siano buoni, e sufficienti, e di bontà eguale alla bontà di quelli della Città.

Delli Reuenditori.

Ordine primo.

Vedendosi manifesta causa di carestia delle vittuaglie, nella temerità delli reuenditori d'essi, si prohibisse ad ogn'uno, d'accompagnar per se, meno per interposta persona, grano, vino, saluaticine, polaglie, pesse frutti,

DELLI REVENDITORI.

frutti, butiri, serazzi, ne altra cosa da mangiare di qualunque sorte si sia fuori delle mura di Torino, che sia inviata alla detta Città, a qualunque hora si vogli, per riuenderla in Torino, per se, ne per altri, & dentro d'essa Città, si prohibisse ad essi reuenditori tanto habitanti in Torino, che forastieri di accomprare fuori delle piazze stabilito, meno nelle dette piazze inanti l' hora di nonna, od'altra che si stabilirà, meno ritrouarsi nelle piazze, oue si sogliono vendere le vettouaglie, de quali essi fanno mercantia, auanti detta hora, sotto pena in quest'ultimo capo di liure tre, & quanto alli altri capi sodetti, sotto pena in caso di contraventione ad ogn'uno d'essi capi, la prima volta della robba, con altro tanto come essa valerà, d'applicarsi come sopra, & la seconda volta oltre detta pena uscirà in scaffo di corda in publico, il bandimento, & la priuatione per duoi anni dell'essertitio, e se sarà donna il stare un' hora alla berlina, e non restaranno escusati allegando, o vero giustificando hauer accomprato per altri, quali non fanno professione di ritrouender.

Ordine secondo.

Et per ouuiare alle malitie de gl'huomini, s'ordina che li reuenditori di Torino andando accompar le robe altroue alli mercati, o fere come di Moncagliari, Carmagnola,

gnuola, & altre terre, non debbano comprarle, mercantarle, ne assicurarle fuori di dette terre, mà solamente possino accompar sopra le piazze, & mercati d'esse. & questo s'intende per le robbe che si condurranno à Torino solamente, Declarando, che se contrafaranno, & se n'hauerà notitia che saranno di ciò puniti nelle pene sopraposte, come se hauessero commesso il fallo sopra il territorio di detta Città non ostante chè sia commesso in altrui dominio, & anche in detti luoghi fossero stati puniti: in questo capo però non s'intenderanno compresi li accensatori dell'i macelli della Città.

Ordine terzo.

Sotto questo titulo di reuenditori s'intenderanno compresi tutti quelli quali riuendono vittouaglie cotte, o crude di qual si vogli sorte, sarà però lecito alli hosti, e tauernieri d'accompagnare carni alli macelli, pesci, oua, formaggio, burro, herbe, & frutta come gl'altri della Città senza inciso di pena alcuna.

Ordine quarto.

Non potranno li reuenditori vender le vettouaglie altro ue che sopra le piazze che sono respectuamente ad esse destinate, o vero nelle botteghe che terranno aperte di continuo per tal luoro essertitio, nelli quali luoghi saranno obligati

ti

ti tener alla scoperta, & in vendita, al meno la mostra delle vittouaglie che haueranno, & di venderle à chionche, ne vorrà secondo la Stanza, & in caso di contrauentione ad alcuni d'esse capi s'incorrà la pena della perdita della robba, & di liure sei, applicabili come sopra, e terranno la Stantia in pubblico come s'è detto, sotto la rubrica delli Stantiatori.

Delli Hortolani.

He li hortolani, & hortolane che hanno i luoro horti sopra il territorio di Torino non possano vendere le loro hortaglie ad alcuno reuenditore, ne reuenditrice, ma le vendano luoro istessi, sotto pena tanto all'accompagnatore che reuenditore di liure tre, & la perdita deli hortaglie vendute.

Delli luoghi da tener vittouaglie in vendita.

Ordine primo.



Ciò siano distinti i luoghi delle mercantie s'ordina ch'il grano si venda nella strada della Chiesa di S. Thomaso esclusivamente sino à porta Marmoraria, lontano della muraglia della Città cento passi, si che l'arche possono stare da un muro all'altro d'esse strade, & li forestieri possono tener i sacchi luoro nelle dette strade.

Ordine

Ordine secondo.

Che il vino si venda d'inanti la Chiesa di Santo Paolo, o alla piazza del Castello. Le legne fascine, fieno, paglia, e li carboni si venderanno fuori della Città, saluo le sommate, e gl'arbori da piantare, quali si potranno vender sopra la piazza del Castello, e chionche si fermerà, o andrà per vender altroue, perdila robba, saluo li forastieri, che per la prima volta incorreranno la pena di mezo scudo per carrata, e così alla proporzione: sarà però lecito alli venditori di dette vittuaglie dopoi l' hora di nonna, o d'inanti in caso di pioggia d'andarle vender altroue per la Città.

Ordine terzo.

ILe polaglie, e altre volatiglie, oua, butiri freschi delle Grangie, e de forastieri, si venderanno dalla volta Rossa inclusivamente fin à Santo Siluestro, sotto la pena della perdita della robba; si dichiarà però che s'alcuno forastiero hauerà butiri, oua, polaglie, e herbe, e d'altri cose insieme, potrà elegere la piazza che meglio li parrà delle sodette cose per vendere il tutto, e per un anno prossimo auenire dal giorno della publicatione, nissuno d'esse si potrà

SOPRA LE VITTOVAGLIE.

37

potrà mutare saluo che si proui d'esser stato auisato dil presente ordine infra detto tempo, e durante questo anno primo, li Stantiatori haueranno cura di far che li caualieri con munitioni amoreuoli facino vender le vittuaglie nelli luoghi sodetti respectuamente.

Ordine quarto.

LLe reuendaruoli di polaglie, e altre volatiglie, e oua habitanti in Torino che non vendono nelle botteghe, non potranno vender altroue che inanti, e appresso delle case d'i Signori Ruscassoti, Fauzone, Ruschis, e Curto sopra la piazza, lasciando la strada libera, sotto la pena per la prima volta di quattro liure, e la seconda della perdita della robba, o d'esse quattro liure ad elezione del Signor Vicario, la terza priuatione dell'esercitio,

Ordine quinto.

LA piazza di pesci freschi d'acqua dolce si farà sopra la piazzetta, qual è tra la volta rossa, e il macello di Vitelli, innanti la casa della Città, perciò non si venderanno detti pesci altroue, sotto pena della perdita della robba, e d'altro tanto come essa valerà, saluo detto tempo per li forastieri, e come sopra.

Ordine

Ordine sexto.

LE castagne, peri, pomi, & altre frutte si venderanno dalli reuenderuoli di Torino al cantone di Nasò, sotto, o sia nella contrada di fachini, come si dice, o vero nelli quadri della piazza: sarà però luoro lecito di vender nelle luoro case mentre siano discoste dalla piazza delle frutte de forestieri un cantone almeno. Le frutte de forestieri si venderanno sopra la piazza solita appresso Santo Domenico.

Ordine settimo.

TVtti gli retagliatori, e vendenti robbe di marina che tengono banchi in piazza saranno appresso gl'uni à gl'altri dalla Volta Rossa, med'ante la solita strada appresso essa esclusuamente al palazzo commune.

Ordine ottavo.

IL butiro delle valli, e forestieri, sopra la piazzetta di Santo Siluestro: il formaggio sopra la piazzetta appresso la casa dell'i fratelli de Georgijs, sino & appresso il peso grosso di detta Città, sotto la pena della qual incorrerà ogn'uno,

qual

SOPRA LE VITTOVAGLIE. 39

qual contrauerrà ad alcuno dell'i capi soprascritti vendendo altroue che sopra dette piazze respectiuamente ordinate. Si dechiara però che questi ordini restaranno regolati è restretti, quanto alli luoghi della piazza grande accensata, conforme all'accensamento, & instrumento d'esso, & conforme à ciò che già l'accensatore hauerà disposto con gli conduttori durante suo accensamento, quale spirato si offeruaranno li presenti ordini da gl'accensatori, successori, & altri.

Delli protetti, lobbie, & banchi.

Ordine primo.



Erche la Città resta con le strade strette, & inalzandosi le case resta tutta via più oscura per li protetti, pontili, rastelli, & portici che si fanno, & più impedita, oltre molti altri inconuenienti, che data li occupationi nascono, & banchi che si mettono nelle strade, ci è parso d'ordinare, e così il consiglio statuisse che no sia lecito ad alcuno di tener protetto o sia coperto, sopra le strade publiche più larghi di duoi piedi è mezo, d'onze 12. per piede, riseruando li protetti della piazza publica, & altri che hauerano hauuto dechiaratione dall'Eccell.Senato, e permissione di tenerli come si troua-

no. Ne alcun pōtile di legno, ne d'altra materia, si potrà tenerne far per l'auuenire alle case verso, & sopra le strade pubbliche, più basse de duoi trabucchi e mezo, e quelli che si trouano fatti inferiori di detta misura si demolliranno fra un mese doppo la publicatione dil presente ordine. Ne si potrà fare, ne tenere alcune pantalere di legname, o di tela, o d'altra materia quali siano ferme, & stabili, saluo che si possino alzar, & abbassarsi con varuelle, e non siano larghe più di duoi piedi, e mezo, sotto pena à cui contrafarà di 25. liure ducali per ciascuno che sarà ritrouato à far, o hauer tali protetti, pantalere, o lobbie, d'applicarsi essa pena come sopra, oltra che à sue spese farà tenuto leuarle, o ruinare, non facendolo, si farà fare dalli essequtori di giustitia à luoro spese, eccettuati quelli quali hanno le botteghe appresso la piazza commune con le facciate luoro verso meza notte dal palazzo commune sino alla volta rossa esclusivamente, quali sono stati legitimamente licentiatи di tenerli come sopra, quali cosi tenendoli non incorreranno in pena alcuna.

Ordine secondo.

PIÙ non sarà lecito ad alcuno mercante di qualonche sorte, ne reuendor, ne artefice qual tenga bottega in vista sopra la strada publica, metter, ne tener alcuno banco, ne robbe di qual si vogli sorte, qual porgi più d'un piede comune

mune d'onze otto fuori delle mura di detta bottega, sotto pena di due liure per ogni volta d'applicarsi come sopra; sarà però lecito alli mercanti che tengono le botteghe in veduta della piazza fuori delli portici dal palazzo commune fin alla volta Rossa esclusivamente, di tener li banchi fuori d'esse botteghe intra un piede di trabucco.

Ordine terzo.

NE sarà lecito ad alcuno tener banco fermo, ne portabile, ne rastello da vendere merci, o robbe di qualonche sorte siano, nelle strade pubbliche di questa Città fuori delle case, o botteghe, sotto pena d'un scudo d'oro per ciascuno che contrafarà, & haurà messo, o fatto metter tal banco, o che venderà, o farà vender sopra esso, qual pena se applicrà come sopra. Non se intenderanno però prohibiti quelli quali affittano dalla Città, o suoi accensatori, li banchi sopra tal piazza, meno li reuenderuoli di frutta quali habitano in Torino, à qual s'è determinata la luoro pizza.

Ordine quarto.

ET acciò che tal abuso non sia causato dall'auritia deli patroni delle case, quali si persuadeno di preferir luoro utile al publico bene, & pretendono far guadagno co' usurpatione

patione del pubblico, si dichiara che in simile pena incorreranno ancora li patroni delle case, & botteghe auanti le quali si trouaranno li sudetti banchi in caso ch'essi habbino affittato, o dato licenza di tener tali banchi.

Ordine quinto.

ET acciò non si commetta abuso con fode di questo ordine, si dichiara ch'è simile pena faranno tenuti quelli, che nelle strade pubbliche teneranno in vendita mercantie di qualonche sorte anchor che fossero sopra casse, o sopra tele, o in vasi, o in altro modo, e non sopra banchi.

Ordine sexto.


E Perche si vede che l'acque de dillicidi delle case causano diuersi danni, tanto alli particolari delle case, come ancho al pubblico.

Percio si statuisse, & ordina che qualunque persona d'ogni sorte si sia debba porre le canali ptanto quanto s'estendono le case luoro verso le strade pubbliche, cioè le contrade della dora grossa, fra vn'anno doppo la publicatione dil presente ordine, & poi l'altre di mano in mano, come sarà ordinato dal consiglio d'essa Città, sotto pena di liure dodeci applicabili come sopra in caso di contrauentione.

Delli

Delli seruitori, & seruitrici.

Ordine primo.



Edendo si ogni giorno nascere questioni, sfegni, furti, & altri inconuenienti per l'instabilità delle persone che seruano, & per l'arte de quelli che defiano d'esser seruiti, è parso al cōseglio di prouedergli, ordinando, & statuendo, ch'alcuno non possa, ne debba prendere à suo seruitio, ne ritener alcuno seruitore, fameglio lavorante, o seruitrice di qualonche sorte, qual sia stato, & fermato con altro patrono, o patrona, salvo che sia finito il tempo per qual era fermato, o vero che il primo patrono gli habbi dato licenza della qual appaya in scritto, o vero per altra proua almeno semiplena, & in caso contrario colui che hauerà presa, & ritirata tal seruitù, sarà punito in scudi tre d'oro, d'applicarsi come sopra, oltre che farà tenuto, à resarcir ogni danno che tal seruitore si trouasse hauer dato nella casa del primo patrono, & con tutto ciò esso primo patrono puotrà constringer esso seruitore à ritornarlo à seruire per il tempo conuenuto, & esso secondo patrono à rillassarlo, o vero far condannare esso seruitore in ogni interesse per mancamento del seruitio prima trà luoro conuenuto: non volendo però che in questo caso si proceda salvo ad accusatione, & richiesta dell'

D 2 interes-

interessato, e on inquisitione o altrimenti: sarà niete di meno lecito alli patroni, & alli seruitori quando li fosse causa legittima di non più cō tinnuare nella seruitù, se il patrono nō volesse dar licenza al seruitore, o esso seruitore accettarla, ricorre re dal Signor Vicario o Giudice ordinario, il qual v'dite le parti sommariamente gli proueda.

Ordine secondo.

PIÙ il Tröbetta della Città terrà notta dell'i seruitori, & seruitrici quali ricercano padroni, o padrone, e dell'i padroni, e padrone quali ricercano seruitori, o seruitrici, e secondo l'occorrente donerà sodisfatione à cui d'essi lo richiederà.

Delli Retagliatori. Ordine primo.

He li retagliatori non possino comprar, ne vender carne di troye che non sian sanate, sotto pena del la perdita della robba, & scudi quattro, per ogni volta qual s'applicarà come sopra.

Ordine secondo.

LI retagliatori nō amazzarano porchi, ne troye che prima nō sia visitate, & licetati di veder, dal Deputato dalla Città

Città, qual'è il soprastante dell'i macelli, se siano sani, o infetti, & ritrouandosi infetti, o morbosì, il deputato sarà tenuto subito farlo metter via, & ritrouandosi retagliatori che amazzino simili porchi senza farli visitare incorreranno nella pena di scudi dieci per caduna volta, d'applicarsi come sopra.

Ordine terzo.

PIÙ ritrouandosi che qualcheduno habbi introdotto magior quantità de porchi per vender à minuto, di quella che hauerà consignata à detto soprastante per la visita, incorrà la pena come se hauesse ammazati, e venduti essi porchi non visitati.

Del Butiro. Ordine primo.

He il butiro si vendi al peso, & non altrimenti, sotto la pena della perdita d'esso, e che sia buono, e non rifatto, sotto la medema pena, & del quadruplo del prezzo, qual s'applicarà come sopra.

Ordine secondo.

CHe li mercanti de formagi, ne altri, possino vender, ne tener in vendita butiro d'alcuna sorte col forma-

D 3 gio,

gio, sotto la pena della perdita d'esso butiro, d'applicarsi come sopra, mà solo si venderà il butiro senza altra mercantia.

Delli pesi, e misure che si deuouo vsare.

Ordine primo.

He tutti li scandagli, ballancie, e staderesiano d'vnamedesima sorte ragionate ad oncie, liure, rubbi, cantari, e altri secondo l'uso antiquo della Città: ne si possi vender al peso di Genoa, ne Milano, ne d'altri luoghi: ne si possino adoperar scandagli, ne ballanzoni, ne pesi di ballantie saluo che sian ragionati, e marcati della marca del Signor Vicario della Città, qual sarà secondo li tempi, e conforme al solito quanto al comprar, e vender.

Ordine secondo.

PArimenti le misure, razzi, alne, palmi, trabucchi, piedi, e minne, stari, quartani, mittieri, coppi, garbini, Brente, pinte, stagnate, bocali, quartini, & altre di qualonche sorte di misure nō si possino adoperare di più forte, mà d'una sola sempre, in ogni luogho, e in ogni caso, e li mercanti di

qua-

qualonche sorte et hosti, e altri non potranno adoperare dette misure quanto all'acquapre, e vendere, saluo che sian marcate della marca, e modi sudetti, e recognosciute ogn'anno secondo il solito, Et chiunque farà conto ad altra misura, o peso che quella se offerua communemente in Torino, o vero che si seruirà di pesi non marcati, ragionati, e riconosciuti come sopra, sia punito in mezo scudo per la prima volta, & la seconda in dieci d'applicarsi come sopra per la terza sia punito del falso dal Signor Vicario secondo la raggione commune.

Ordine terzo.

Li drappi di seda, di lana e seda, di filosella e seda di bombaso e seda, e filo e seda, si misureranno al solito in aria, così come si comprano dove sono fabricate esse mercantie.

Ordine quarto.

Li Buratti di Bergamo si misureranno in aria attempo che sono crespi, e che non puonno star distesi sopra il banco.



D 4

Ordine

Ordine quinto.

LI panni di lana d'ogni sorte si misureranno sopra il banco nudo, e quelli che hanno schena si misureranno per schena, e quelli che nō l'hanno si misureranno per cimozza.

Le tele d'ogni sorte si misureranno in aria al solito. Er tutte le suddette mercantie si misureranno al razo solito della Città.

Delle meretrici.

Ordine primo.



He le meretrici pubbliche non possino habitare nel corpo della Città, saluo negl'ulti cantoni, qualisono verso le muraglie, & ritrouandosi habitare altroue, possino subito alla richiesta d'ogni huomo da bene, o vero per il mero ufficio delli Signori Vicario, o Giudice esser cacciate, con perdita la prima volta dil fitto à danno d'esse, e dil locatore, qual s'applicarà per il terzo all'Hospedale, & per il terzo all'accusatore, & il resto alla Città, & per la seconda altrettanto, & pena alla meretrice d'esser fustigata.

Ordine

Ordine secondo.

CHe le meretrici, qualisiritrouano infette della verola o d'altro male contagioso, debbano lasciar ogni sorte di conuersatione d'huomini solitaria in luoghi occulti, e subito denonciarsi al deputato dalla Città per infette, sotto la pena in caso di contrauentione di qual si vogli d'essi capi, d'esser fustigate per la prima volta secretamente nel scarzaglio senza processo formale, mentre però che consti alli che sono deputati, & secondo li tempi si deputaranno dalla Città all'ordine depoueri, e putane, per la relatione sola giurata dil deputato, che essa contraueniente è infetta, e non s'è denunciata, o vero, che ha conuersato come sopra od'altrimenti, e per la seconda volta d'esser fustigata publicamente, mentre che consti alli suddetti ch'è stata fustigata priuatamente come sopra, & ciò per notta che terranno li caualeri di virtù sopra il libro che tengono de mendici, & meretrici, quale in ciò farà fede, e mentre che consti della recaduta per la relatione giurata dil detto deputato.

Ordine terzo.

CHe si faccino curare di dette infirmità nell'Hospitale di Santo Lazaro, & esse curate che l'Hospitaliere, ne doni

doni auiso alli deputati dalla Città all'ordine de poueri, & meretrici, & esse insieme rimetta alli Cavalieri di Virtù ch'essi prouedino come segue, se sono forestiere che con qualche elemosine per il viatico che parrano alli deputati dalla Città sufficienti difarli dare, le rimandino alla luoro patria, e luoro commandino di non più rihabitare nella Città, meno di starui più d'un giorno, salvo che donino sigorta per scudi venticinque di non più conuersare carnalmente con alcuno, & che incorreranno la pena d'esse scudi venti cinque subito che per relatione dil detto deputato giurata con un testimonio, consterà che essa conuersa tra le meretrici, e conuersa sola con huomini in camere, o vero in altri luoghi occulti, & ciò per la prima volta, & che la seconda volta faranno fustigate publicamente, e bandite, constando alli deputati dalla Città della Verità al modo e come sopra.

Sefaranno della Città che si faccino curare come sopra, e curate si doni auiso, si rimettino, si comandi luoro di non più conuersare come sopra, sotto la pena d'esser rinchiusi nel scaraglio, e con pane, & acqua per quindici giorni per la prima volta, e per la seconda d'esser fustigate publicamente, e bandite dalla Città, & suo territorio, & che si credi alla relatione, e libro come sopra, & che il tutto s'esequisca conforme à quanto sopra sarà stato notificato ad esse.

Ordine

Ordine quarto.

CHe il deputato alle visite de meretrici habbi una cura & usi diligenza possibile di farle habitare tutte in un cantone oue meglio li sarà ordinato, infra un anno dopo sua deputatione.

Delli hebrei.

Che gli hebrei habitino tuttinelli luoghi che dalla Città luoro saranno stabiliti, sotto la pena de scudi 25. per caduno che contrauerrà all'ordine che luoro sarà dato, e questa pena hauerà luogho, quando la Città hauerà stabiliti gli luoghi, il che farà quando buono le parrà.

Delli Mifuratori.

Che nissuno debba esercitare l'ufficio del misurare possessioni, o case, o sitti di qualunque sorte nella Città, o suo territorio, salvo che sia approuato dal consiglio, & habbi licenza d'esso inscritto, & habbi giurato di ben esercitare detto ufficio, & fedelmente, sotto pena di liure sei per la prima volta, & continuando faranno priuati dell'esercitio in questa Città, & territorio, & hauendo usato inganno paghi il doppio alla parte offesa.

Delli

Delli mattoni coppi, e quadrelli.

Ordine primo.

He per la Cōmunità, o tesoriero, o sia massaro d'essa
Chi si tenghi per l'auenire vn mattone di pietra, o ve-
Giro di ferro, alla misura dil quale si facciano gl'al-
 tri di terra, ne si possino far minori in modo alcuno, si ch'essen-
 do ben cottii, rieschino di quella grandezza, e grossezza, et
 non meno, sotto pena di perder detto lauoro, qual s'applica-
 rà come sopra: il medemo si farà delli coppi, quadrelli, o tino-
 le: e per chiarezza:

Ordine secondo.

Li mattoni ben cottii saranno di longhezza d'oncie sei, e
 meza, di larghezza oncie tre, e $\frac{1}{6}$ d'altezza oncie
 una e $\frac{3}{4}$.

Ordine terzo.

Li quadrelli saranno quadri eguali, mà però longhi d'
 ogni sua parte onze quattro e meza, alti cinque sesti
 d'un'anza.

Ordine quarto.

Li coppi ben cottii saranno longhi onze dieci, e quarti tre,
 E larghi nella parte superiore più largha al di fuo-
 ri,

ri, e nella sua conferenza onze sei, e nell' inferiore onze quat-
 tro, e due terzi: grossi, o sij spessi onza $\frac{1}{2}$ e curuati talmente,
 che la retta linea, quale si farà sopra detto curuo, e sue spon-
 de, nel mezo, e al trauerso del coppo sia longa onze quat-
 tro, e vn settimo

Ordine quinto.

LApianella ben cotta sarà onze sei, e duo terzi, larga on-
 ze tre, alta onza una.

Delli Notari, & instrumenti.

Ordine primo.

He debba farsi vn Collegio de notari, nel quale
Chi siano riceuuti gratis quelli che al presente eserci-
Gtano l'arte di notariato, e stanno residenti nella
 Città e territorio, et ogn'anno habbino da far vn Priore,
 E per l'auenire non accettaranno alcuno saluo che sia nota-
 ro ducale, e habitante come sopra, e che habbi in beni, o
 figurtà, per scudi cinque cento.

Ordine secon do.

SArà prohibito per l'auenire ad ogni notaro non collegiato
 di riceuer instrumenti di qualonche sorte in detta Città,

¶ suo territorio, ne riceuer gl'atti giudiciali quali si faranno inanti al Signor Giudice, & Vicario di Torino, o inanti li luoro tribunali, sotto pena di diece scudi ogni volta che contrafarà.

Ordine terzo.

Sarà tenuto ogni notaro di tener vn'imbreviatura à parte, e uno protocollo delli suoi instrumenti, quali faranno nel principio, & nel fine signati, & sottoscritti di mano, & segno tabellionale d'esso notaro, & in ogni principio, doue s'incominciano à protocolarsi gli instrumenti d'un anno, sia parimenti posto l'anno, mese, & segno tabellionato d'esso notaro, & disua mano. Sia tenuto ogni notaro di protocolare, e stender frà vn mese, ogni instrumento doppo che l'hauerà riceuuto, & sottoscriuer incontinentе alla presenza delle parti la scrittura ch'egli hauerà riceuuta al meno col suo segno manuale, sotto pena di duoi scudi per ogni instrumento.

Ordine quarto.

Sia tenuto ogni notaro, qual riceuerà instrumenti di qual si voglia sorte, doue ini sia, o possa essere per l'aue-

nire

nire interesse della Communità, o vero dall'Hospitale, di darne vna notitia in scritto alli Signori Sindici, & Rettori respectiuamente d'esso Hospitale, & Città, & anche darne un'autentico d'esso instrumento, o sia della particola che farà al proposito, sottoscritto, & in forma publica, alli agenti della Communità, & dell'Hospitale, mediante la debita mercede estimata ad laborem.

Ordine quinto.

Sia tenuto ogni notaro à ricordar alli testatori di lasciar qualche legato pio, e massime all'hospitale di detta Città.

Ordine sexto.

EPerche perconto dellli statuti delle ritrouendite, o riccati si potrebbono far molti instrumenti occulti, & anche in frode dellli patroni diretti dellli beni emphiteotici, che sarebbe causa della perdita delle ragioni de molti, & ancho per che molte litti sono nate, e nascono per li fideicommis, & substitutioni quali si trouano impensatamente con danno dell accompratori dellli beni stabili.

S'ordina che ogni notaro debba dare ogni mese una notta dellli instrumenti de fideicommis che egli riceuerà,

qual

quale s'habrà conseruar nell' archiuio del Collegio de notari, per poterne dar notitia à chi la ricercará doppo la morte del testatore solamente, sotto pena, che non hauendola data, ò nō giusta, sia cacciato dal Collegio: al qual effetto il Collegio prefato sarà tenuto fare fabricare vn' archiuio per ripornerle: & in luoco sicuro quanto più si puotrà dal fuoco: & per non far longa scrittura si terrà questa forma che segue,

Nota dell'instrumenti de fideicommissi riceuuti per me tal notaro collegiato l'anno, mese, &c.

Primo alli dil detto mese è vn testamento del tale con legati alla Communità, all'hospitale, alla tal chiesa, &c. dove è instituito herede uniuersale il tale confideicommisso, & substitutione in maschi descendenti.

Più vn'instrumento di dotte constituita dal tale, alla tale & assicurata dal tale al tale sopra suoi beni. Più una donatione trā viui, ò vero per causa di morte, di tali beni, dal tale, al tale e così dell'altri.

Ordine settimo.

Saranno tenuti li notari quando si cassaranno gl'instrumenti, di tener nota delle cassationi nell'istesso foglio dell'instrumento cassato nel protocollo, e non puotranno leuar detto primo instrumento senza la cassatura, sotto la pena del falso.

Ordine

Ordine ottauo.

Ogni nodaro intrando in Collegio sarà tenuto di far scrivere suo nome, cognome, & suo segno manuale, & tabellionale, l'anno, & giorno ch'entra in Collegio, nella matricula d'esso Collegio, di sua mano propria, col suo segno tabellionale in presenza di due i notari d'esso Collegio, quali nominerà in detta scrittura, & questo non solo acciò s'abbia notitia di lui, mà anco acciò si possa conoscer la mano, e segno in ogni occasione.

Ordine nono.

Alcuno nodaro non potrà portar fuori della Citta le nule, ne protocolli de gl'instrumenti riceuuti in Torino; mà sarà tenuto di lasciarli in Torino tanto in vita sua, come doppo morte, & non hauendo altri appresso di cui lasciarli, si rimetteranno appresso dell'archiuio, & ufficiali del Collegio & à questo effetto ciascuno che non hauerà beni stabili in Torino, & suo distretto, sarà tenuto dar cautione almeno di cinquanta scudi, di non esportar dette scritture, & li magistrati che ne saranno richiesti all'instanza di qualonche persona degna di fede sian tenuti compellirli à questo, inhibendoli frà tanto l'esertitio di notaro.

E

Ordine

Ordine decimo.

ET la Città dichiara che li sudetti ordini de notari habbino luogo quando sarà fatto & instituito il Collegio d'essi notari, & non prima, accioche non sian intercetti, & in tal caso li sudetti notari non saranuo tenuti riceuendo instrumenti, sottoscriuer le minute d'essi, ne tener imbreuiatura à parte, mà solo il protocollo de gl'instrumenti che riceueranno signati come in esso ordine si contiene, poi che hâ piaciuto à S.A. cosi conceder alli notari della Città.

Delli Orfani, & Suiati.

SI ordina che tutta volta che li Signori Sindici haueranno notitia di qualche giouani orfani suoiati, che si gouernino male, possino richieder il Magistrato che gl'interdica l'alienatione de beni, & à ogni luoro semplice richiesta ogni magistrato sia tenuto di far tal prohibitione, & starà fermata l'inhibitione fin che sia meglio conosciuto il negotio.

Ordine secondo.

Plu potranno far instantia accioche si proueda de tutori alle p'sone e beni, & di curatore alli beni solamente, come farà

DELLI ORFANI ET SVIATI. §9

sarà expediente stabilir qualche stipendio, o sij ricompensa per le luoro fatiche, si & come luoro parrà effer conueniente.

Ordine terzo.

QUanto alli poueri pupilli orfani, subito che restaranno senza padre, & madre, li duoi cappi di casa più vicini alla casa della luoro habitatione, saranno tenuti sotto pena di duo i scudi per caduno, di notificarli alli deputati à gl'ordini de poueri, quali puotranno eleger chi bono luoro parrà che facci, ofacci far inuentario delli beni mobili, essi impieghi ad utile d'essi pupilli, e gli rimetta, detratte le spese, od all'Hospitale se gli filiuoli si mandino iui, od altroue si & come dalli detti deputati farà ordinato, & essi deputati prouederanno alle persone, e non saranno tenuti, ne gl'uni, meno gl'altri, ad alcuna reddition di conti, salvo detto che s'elegerà d'essi deputati, qual darà conto, & riportando quittanza d'essi deputati, farà lui, & essi deputati liberi, e franchi d'altra reddition di conto.

Delli caparramenti, & cumuli.

PErche si vede manifesto danno publico, & indursi castia grande de legnami, per l'ingordigia d'alcuni quali ne faranno cumuli per reuenderli, si che molte volte

Volte non se ne ritroua, & quando gli ne viene in vendita, sono carissimi, volendo prouedergli, s'inhibisse à qualche persona si sia d'accompagnar palli, pertiche, broche, scaracie per riuenderli, sotto pena di perdere detta robba acquistata, o vero il prezzo di quello che farà da luoro veduta, qual s'applicerà per il terzo all'accusatore, & per l'altro terzo alla Città, & per l'altro terzo all'Hospitale. farà però lecito passata l' hora di nonna, & non inanti, sotto la mede- ma pena applicabile come sopra, acquistare reme, collone, traui, listelli, & altri simili boschi per riuenderli.

Delli muradori.

On farà lecito ad alcuno muradore di prender opera sopra di sé, salvo che habbi inscritto per mano di notaro un' attestazione di quattro buoni maestri dell'arte, che egli sia ammesso, & sufficiente maestro da muro, & poi dar cautioe idonea in questa Città di cinquanta scudi al meno, sotto pena d'essergli inhibito di più esercitar l'arte in essa Città, & sei scudi per ogni volta che egli inter- prenderà di far opera sopra di sé, applicanda come sopra.

Delle tele.

H'ogni ramo di tela sia di loghezza di sedeci rasi, e mezo, & non meno, sotto la pena al tessitore del la perdita della fattura, o d'altro tanto d'appli- carsi come sopra.

Delli

ORDINI POLITICI
Delli otiosi, & mendicanti validi.

He nissuno possa affittar, allogiar, accettar, ne ritirar in casa sua alcuna persona forestiera, la qual non habbi beni, o arte, o vero esercitio, o nego- gio, o non sia parente, & ciò s'intendi tanto fuori che in Torino, & nel resto s'osseruaranno gl'ordini politici stampati intorno essi mendici dell'anno 1592. e gli contrauentori incorreranno le pene de quali in essi, applicabili come l'altre.

Delli giuochi.



He in publichi luoghi non si possa giocare à carte, ne à dadi, ne alcun giuoco d'azar- do, meno sia lecito ad alcuno di tener baratteria in casa, sotto pena d'un scudo per ciascuno che farà ritrouato in piazza, o in strada per giocare à detti giochi, & di dieci scudi per la prima volta che farà trouato tener baratteria, l'altre volte arbitraria, d'applicarsì come sopra.

Non si giouocerà in modo alcuno alla bianca senza espressa licenza inscritta sottoscritta unitamente dalli Signori Vicario, o Giudice, & Sindici della Città d'ordine del consiglio, sotto le medeme pene.

Delli fornari. Ordine primo.



I fornari saranno tenuti all'interesse per il pane che si guastara, o per cader in terra, o per esser abrugiatato, o per non esser cotto, cioè saranno tenuti di pagare il pane, & ritenercelo, o vero di pagare la deteriorazione a giudicio de gl'esperti, nō puotranno cuocer pane alla riscalda, sotto pena di pagare il pane così cotto, & dieci liure, applicabili come sopra.

Ordine secondo.

Non potranno li fornari esiger per le spese, e opere del cuocer pane, per cadun sacco di farina, qual se admette di rubbi diece emezo, più di ciò che secondo li tempi sarà stantiatato dalli stantiatori della Città, & così alla proporzione non potranno gli fornari esigire saluo che al peso, & prezzo conforme alla stantia che si farà dalli stantiatori allarazione sudetta, sotto pena di liure sei per caduna volta.

Ordine terzo.

Più li fornari facendo la campanna la restituiranno alli patroni d'essa, e nō si retenerà da essi fornari, ne seruien-

tiluoro, sotto pena d'una liura ducale per ogni volta se la terranno, d'applicarsi come sopra.

Delli seppi, & muri.

Issuno possi far seppi, muri, e chioende presso le strade pubbliche nella Città, meno innouar in esse strade cosa alcuna, che prima non sia data notitia alli Signori Sindici della Città, & visitato il luogho, sotto pena in caso di contraventione ad alcuno d'essi capi di diece liure ducali d'applicarsi come sopra, con che di fatto si farà ruinare, & spianare, o rimpire l'opera senza eccettione ad ogni richiesta degli Signori Sindici.

Delle misure.

He si tenghi dal masaro dil commune una misura dil trabuco per le possessioni, secondo qualche habbi à far la misura, così si tenghi d'ogni sorte di misura una forma presso il massaro, secondo la quale si riconosceranno ogn'anno le altre, & per chiarezza, la tesa ordinaria sarà di piedi cinque manuali, cioè d'onze otto di trabuco per cadun piede. Il razo sarà di longhezza once quindici di trabuco lungo.

Delle chiosure.

Gni vicino d'etro la Città possi astringer l'altro à far chiodamente trà luoro, & à concorrere nel la spesa di far tal chiosura.

Soprali Sarti. Ordine primo.

He ogn'anno il giorno di Santo Alberto debbano li sarti far elezione de quattro deputati duoi sarti da huomini, & duoi da donna, & chi non si trouara il giorno sudetto paghi un scudo alla Compagnia, ne si lasciaranno d'elegger quelli che saranno all' hora assenti.

Ordine secondo.

Nissuno potrà ricusar l'officio, sotto pena di dieci scudi, quali se applicaranno per quanto à cui, & come sopra. Tal' elezione si farà secondo le più voci, esclusi però quelli che haueranno hauuto l'anno precedente il carrigho, quali puotranno dar voce, mà non potranno esser eletti per quel' anno. Appresso li detti quattro eletti saranno le scritture, & dinari, & altre cose della Compagnia, & li presenti ordini, quali

Delle

A 3

quali ogn'anno si leggeranno nel tempo dell'elettione intelligibilmente à tutti.

Ordine terzo.

Per l'auenire nō s'admetterà alcuno saluo che non sia approuato, & trouato sufficiente dalli sudetti quattro, & che habbi il valore de scudi cento in beni stabili, & vero d'una cautione almeno de scudi 50 d'oro, & non sarà astretto à pagare più di duei scudi alla Compagnia, & li figliuoli delli cittadini sarti sendo approuati pagheranno una torchia solamente.

Ordine quarto.

Entriascuno, sarà tenuto per se sua famiglia, seruatori, e lavoranti per li danni, e disordini che occoreranno, & ciò per il fatto concernente l'arte.

Ordine quinto.

Et occorendo, che alcuno filamenti d'una veste che sia malfatta, guasta, o pegiorata in qualche modo, che se ne stia alla tassa, & giudicio di duei di detti quattro, cioè delli duei sarti de vesti da huomo, o da donna, secondo che sarà quella veste di cui si trattará, insieme col Giudice, qual

in

in questo daco luoro il giuramento, ne seguirà il luoro pare= re, così parimente quando vi sarà la differenza dalla mer= cede per la fattura di qualche veste, e farà intieramente sodisfare l'interessato, o con rifare la veste se si potrà, o con pagarla.

Ordine sesto.

Che se alcuno farà prender, o prenderà (essendo à lui commesso di prender le robbe) più robba che non sarà bisogno per qualche veste, se sarà somma in cui verisimilmente un buon maestro non si puotesse esser fallato, sia tenuto il sarto, volendo il patrono, di pagargliela, quanto sarà di più, et altro tanto di pena quanto vale esso auanzo, applicanda come sopra.

Quando si dubitarà che vi sia più robba, o meno in una veste, sifrà al giudicio dell'uoio come sopra.

Ordine settimo.

SE alcuno hauerà commesso al sarto di prender la robba, et hauerà lasciato i libertà del sarto, e prederla buona, e non hauerà mancato di pagare, se si ritrouerà essa robba non esser sufficientemente buona, il sarto farà tenuto di pagarla, salvo che faccia constar che non ve ne sia di meglio nel la Città, e che lui di tal malitia habbi dato notitia al patrono.

Ordine

Ordine ottavo.

CHe per il tempo ch'un sarto hauerà accordato un serui= tore, o lauorante, non possa nissun'altro accordarlo, ne accettarlo, sotto pena di dieci scudi d'applicarsi come sopra, salvo con espresso volere, e consentimento del primo patrono e come sopra, sotto il titulo de seruitori.

Ordine nono.

Saranno inclusi ne gl'ordini dell'i sarti gli mercanti de panni, e mercieri qualifaranno far lauoro nelle boteghe, e case luoro, et se essi non fanno l'esertitio, saranno tenuti à tener detti lauoranti pratici, e approuati dalli detti Consa li, e prometter per luoro, e saranno tenuti per essi.

Ordine decimo.

ET ogn'uno quale si trouerà lauorare da se come sarto, o far altri lauorar, tagliando, o cusendo lauori di qualsi vogli sorte senza esser admesso, e approuato, e datta can= tione, e fatto quanto sopra s'è detto, e giurato d'osseruare detti ordini, sarà, e s'intenderà doppo fatta la publicatione dell'i presenti ordini, esser incorso nella pena di cinquanta lire, d'applicarsi come sopra.

Ordine

Ordine undecimo.

Et ogni volta che si trouerà alcuno in fallo d'una veste per hauerla guastata, se intenderà incorso nella pena d'altro tanto, come sarà stimato il danno, et questa pena s'applicarà come sopra, ne potrà esercitar l'ufficio sino che habbi integramente pagato, et sodisfatto, et fallando in fin à tre volte sia priuo, et inhibito, oltre le dette pene, di più puoter far detto esertio, come patrono, et sarto da sé, in Torino. L'interesse, o sia danno s'intenderà il valore della veste in caso che debba pagarla, et douendola rifare, o suplire, si tassarà l'interesse dalli detti Consoli, à giudicio luoro.

Et essi Consoli haueranno per la mercede luoro d'ogni estimo, et giudicio quello che tassarà il Signor Vicario, o Giudice secondo la fattica, et ritrouandosi calonnia nell'accusatore haueranno d'esso accusatore la paga che sarà tassata.

Et il Signor Vicario, o Giudice procederà sommariamente, et senza scrittura, quanto sarà possibile, hauuto prima il parere dell'i deputati, et non parendogli ragione uole, ne elegerà altri ex officio.



Delli

Delli fieni, e paglia.

Ordine primo.



Gn' uno che venderà in Torino fieni, o paglie à carrate, o vero à somme, li debba vender tāto al rubbo, et patteggiato si condurrà al peso publico alla piazza del Castello, oue si pesarà sotto pena à chi vederà della perdita del fieno, et del prezzo à chi l'accomprerà, d'applicarsi come sopra et non hauerà luogo il presente capo, sin à tanto che detto peso sia posto in essere dalla Città, et il pesatore hauerà dalli venditori un grosso per carrata, et duei quattrini per ogni somata.

Ordine secondo.

Diu ogn' uno qual venderà, o accomprerà fieni, o paglie, quali saranno nelli trabiali, e pagliari in Torino, o suo territorio, si venderanno, o accompreranno alla misura di braccie, o si jese, sotto pena al venditore della perdita del fieno, et all'accompagnatore del valor d'esso.

Ordine terzo.

Plu quelli quali condurranno fieni, o paglie sopra carri, o vero in somate, non le diminuiranno in la qualità caricata

ricata d'onde le conducono, mà saranno tenuti di venderle tali quali l'haueranno iui caricate, sotto pena della perdita d'essi fieni, ò paglie, e non puotranno introdurre le carrate in Torino che prima non siano vendute, & le somate si condurranno nella piazza del Castello, & non si venderanno altroue, sotto la pena su detta, saluo passata l' hora di nonna, ò vero inanti essa hora in caso piouesse, ò neuesse, che farà lecito anche di condurre le carrate, e somate per la Città.

Dell'imbianchar gl'edifici.

Ecc. Iu se ordina, e statuisse che ogn' uno qual habbi edificato, & fatto edifici sopra il verso le strade pubbliche della presente Città, dopo la felice restituzione di Sua Alt. sin'al presente, habbi à far imboccar, & imbiancir le muraglie d'essi edifici verso le strade infià un'anno doppo la publicatione dell'i presenti ordini, il simile s'intenderà degl'edifici che si faranno per l' auenire verso esse strade.

Delle calcine. Ordine primo.

Ec. E calcine si venderanno al peso, ò misura, come elegeranno gl'accompagnatori, al prezzo che secondo gli tempi si stantiarà, sotto la pena della perdita

DELLE CALCINE.

dita d'essa calcina, mà quanto à forestieri mentre che sapino questo ordine, & sopra l'ignoranza saranno creduti mediante luoro giuramento.

Ordine secondo.

PIù s'ordina che le somate d'asino non sian minori di rubbi, ò di quattro misure, sotto la pena quanto alli patroni delle calcine della perdita d'esse, e quanto alli portatori, di liura una per bestia, ò sij somata.

Ordine terzo.

PIù che le sommate di mulo, ò di cauallo non sian minori di rubbi ò di misure sotto le pene respectivamente come sopra.

Ordine quarto.

PIù che la misura, ò sij minna alla quale si vederà la calcina sia rotonda, e larga nel suo diametro onze di trabuco, & alta piedi e come dagli stantiatori farà secondo i tempi ordinato, e farà sempre marcata della marcha dell'Ill. Signor Vicario, qual farà secondo li tempi ch'occorrà la vendita, sotto la pena ritrouandosi senza la marcha su detta, ò diffettuosa, de liure 25. per caduna volta, e sino che altrimenti si stabilisca, s'usrà e venderanno le calcine alla minna eguale à quella del grano, colma quanto si puo.

Delle

Delle tampe, ritane, lauelli, e nettatori d'esse.

Ordine primo.



*I*lù s'ordina che nissuno possi far fabricare, ne tener ritane, cloache, o lauelli in la Città sporgenti verso le strade pubbliche, scoperti, o sian stillanti in esse, & sian tenuti di farli fare de pozzi profondi per riceuer l'immonditie, con tenerli ben coperti, facendoli ben purgare solamente di notte, sotto la pena de scudi cinque per ogni volta, & per ogn' uno, d'applicarsi come sopra, salvo che p qualche caso fortuito si venessero à rompere od aprire dette tampe, corni, ritane, o lauelli, nel qual caso non incorranno dette pene per vintiquattro hore dopo i tali rotture, e per il tempo che otterranno dal Signor Vicario.

Ordine secondo.

Tutti li nettatori sudetti saranno tenuti di congregarsi ogn' anno il giorno di Santo Thomaso dopoi natale ad hore vintidue nel palazzo pubblico inanti li Signori Sindici, e scretaro della Città, & iui starui sino che habbino alle più voci fatto trà luoro un capo, sotto pena di mezo scudo per caduno.

Ordine

Ordine terzo.

Piu saranno tenuti d'obbedire ad esso capo nell'honesto, e concernente il bene publico intorno detto esercitio, sotto pena d'una liura per ogn' atto d'inobbedienza.

Ordine quarto.

Non puotranno prendersi l'impresa d'alcuna curatura, n'aprire alcune ritane, o tampe, salvo che dal luoro capo sian deputati, & il capo luoro suddetto auuertirà di non dar luoro impresa, o carico alcuno, salvo che prima habbino finita l'impresa antecedente, e serrate le tampe, o ritane, che haueranno tuolto à purgare, & nettare, sotto pena à cui contrauerrà ad alcuno d'essi capi, di due scudi d'oro per caduna volta.

Ordine quinto.

Richiesto il capo di proueder de curatori non negarà ad alcuno la pusione, e essendo tutti gli nettatori occupati in altre imprese, terrà notta di cui è preuenuto nel ricercare, & ad essi prima, e puoi successuamente all'altri, anteponendo sempre li primi che hanno richiesto, prouederà dell'i primi nettatori che faranno sbrigati dalle antecedenti imprese, sotto la pena in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi di tre scudi d'oro.

F

Ordine

Ordine sesto.

Ogn'uno qual richiedendo al capo curatori, farà proceduto, pagherà ad esso capo fiorini doi per la provisione, e per la cura che hauerà da far che li curatori faccino intieramente la seruitù douuta à sodisfazione honesta de padroni, inanti che impiegarli in altre curature, e imprese.

Ordine settimo.

Saranno tenuti di pagare per la mercede dell'imprese, e curature, conforme alla tassa che dalli stantiatori della Città farà statuito ogn'anno, quali variaranno in più, e meno secondo le occasioni.

Ordine ottavo.

Quando occorrerà inanti finita l'impresa di lasciar di giorno, o notte le tampe auerte per continuare le curature, saranno tenuti di coprirle talmente con assi forti, quali li patroni saranno tenuti di somministrargli, sotto la pena infra scritta, e conterrà talmente che si possa passar sopra sicuramente, e non si lassi esallare il fetore, sotto pena d'un scudo d'oro per caduna volta.

Delli

ORDINI POLITICI
Delli carrettoni. Ordine primo.

Vtti li carrettoni quali stanno, e seruono in Torino si consignaranno nel palazzo publico alli Signori Sindici, per nome, cognome, patria, e habitazione nelle mani del nobile secretario della Città, il giorno di S. Thomaso dopoi Natale d'ogn'anno, ad hore 21. e trà luoro elegeranno alle più voci un capo, al qual nel concernente il beneficio publico della Città, e honesto, saranno tenuti d'obedire, qual capo terrà notta delli nomi, cognomi, patria, e habitatione d'essi carrettoni, e essi saranno tenuti d'indargli quanto sopra, e l'habitatione ogni volta che mutaranno domicilio, sotto pena d'un scudo d'applicarsi come sopra, e sarà creduto all'accusatore mediante giuramento.

Ordine secondo.

Il Capo si muterà ogn'anno al detto giorno, nel quale tutti si congregaranno sotto la medema pena.

Ordine terzo.

Nel tempo delle nevi saranno tenuti un giorno dopoi che saranno cessate di cader, e saranno cadute in notabil quā

F 2 tità

tità che impedisca il caminare libero per le strade , à giudicio, & d'ordine del Signor Vicario, dal quale saranno tenuti andare per saperlo, d'impiegarsi tutti insieme con li carrettoni ordinari della Città, se faranno deputati, intorno l'esportazione d'esse, cominciando, e finiendo gl'ordinari alla piazza pubblica , & gl'altri tutti alli cantoni verso il palazzo di luoro A. Serenissime , e puoi alla strada della Dora grossa, e puoi successivamente secondo che dal capo luoro farà ordinato .

Ordine quarto .

LA neue si portarà sopra la piazza del Castello, e della Cittadella, fuori però delli luoghi frequentati .

Ordine quinto .

PIù saranno tenuti d'offeruar la tassa , e tener le carrette della grandezza che luoro farà fatta, e data dalli stanziatori della Città, sotto pena d'un scudo d'oro per ogni volta che cōtrauerranno, e sempre che richiesti d'esportare spazzature delle strade mediante mercede sufficiente, ricusaranno di ciò fare .



Ordine

Ordine sesto .

NOn potranno essi , meno altri portar nella Città , meno fuori in luogo alcuno, terra, giara, calcinazzi ne altre immonditie saluo nelli luoghi che dalli Signori Sindici luoro farà stabilito , e portandole altroue incorreranno la pena d'un scudo d'oro per caduna volta .

Ordine settimo .

Quando essi , o altri particolari o caualati portaranno, terra, giara, calcinazzi, o altre immonditie, auertiranno che non si spargano per la Città , ne altroue , saluo nel luogo destinato, sotto la pena d'un scudo, saluo che sparse le repigliono intieramente senza lasciar vestigio di tal spargimento .

Delli sotterratori dell'i cadaueri .

Ordine primo .

I I sotterratori, & altri che vorranno attendere à interrare li cadaueri, compariranno, & staranno inanti li Signori Sindici, & secretaro della Magnifica Città il giorno di Santo Thomaso dopoi Natale all'hore vintitre, e sifaranno descriuer per nome , cognome

F 3 patria,

patria, e casa delle luoro habitationi, acciò riceuino gl'ordini che da essi Signori Sindici intorno l'esercitio luoro faranno dati, elegeranno un capo al quale obediranno nel concernente l'ufficio luoro, e beneficio publico, e prometteranno tutti d'obedire alla Città nel concernente il luoro ufficio, & con giuramento.

Ordine secondo.

Saranno tenuti di pagarsi per luoro mercede conforme alla tassa che dalli stantiatori sarà stantiatto, e contravenendo incorreranno la pena d'un scudo d'oro per caduna volta.

Ordine terzo.

IL capo sudetto terrà notta di tutti li sotterratori e de luoro habitacioni, e procurerà d'hauer sotterratori tanti, quanti potrà, e presentandosi alcuno che vogli attendere ad esso esercitio, farà tenuto d'indicarlo à detto secretaro, qual lo noterà, admetterà, e farà prometter con giuramento come sopra, & ad essi compartirà le fatiche, e guadagno ugualmente senza eccettuazione di persone, e prouederà ch'ogni giorno restino nella Città la qualità necessaria, e p'sue fatiche, e preminenza hauerà la duodecima parte della mercede franca, & il resto lo compartirà tra tutti quelli che si saranno impie-

impiegati nella sepoltura, sotto la pena contravenendo ad alcuno di detti capi, di sei scudi per caduno.

Delli accusatori, ò testimoni in cause
d'ogni ordine politico .

Gni accusatore, ò testimonio di bona voce, condizione, e fama, con suo giuramento farà piena fede in causa di contrauentione ad alcuno delli presenti ordini, salvo nelli casi oue sopra si ritroua diuersamente ordinato, mà quanto alli cauaglieri, e altri ufficiali per che hanno giurato, e giurano loro ufficio nel principio d'esso nelle mani del Signor Vicario, e sono admessi, e s'admettono à gl'uffici per huomini da bene, nō sarà necessaria altra proua di dette qualità, com'anche quando parrà al Signor Vicario in altre persone qualificate, oue gli parrà necessaria la proua di dette qualità la puotrà riceuer essendo anche assente l'accusato.

Delli accusati , e pene.

I Padre, Madre, fratelli maggiori, quali hanno
li fratelli minori in luoro compagnia, padroni, ò
tutori, saranno respectuamente tenuti per li fi-
gliuoli, fratelli minori, pupilli, e seruitori, & ogn' uno di
luoro famiglia, quali contrauerranno à questi ordini.

Che doue nelli soprascritti ordini non si trouaranno espressamente le pene applicate , s'intendino applicate al la Città , e doue non si ritrouerà pena espressa alla contrauentione, s'intenda all' arbitrio del Signor Vicario intra duoi scudi , & il Signor Vicario non puotrà ritrattare le pene per questi ordini stabilite, salvo con giusta causa ch' à lui parrà espediente , & all' hora la retrattione non eccederà la quarta parte .

Delli Cauaglieri di Giustitia, Trombetta,
e Messi. Ordine primo.

SAranno tenuti tutti al suono della campana del Conseglie della Città ritrouarsi all' hora del Conseglie , e subito cessata la campana nel palazzo publico, & iui per seruire in ciò che saranno comandati , stare tutti sino che si sia cominciato à consultare che all' hora restaranno duoi solamente con l' Usciere sino che sia finito il Conseglie , & à cosse restare s'accorderanno talmēte che questo carrico resti eguale , & chi contrauerrà ad alcun d'essi capi incorrerà la pena d' un scudo .

Ordine secondo .

SAranno essi , & gli Cauaglieri di Giustitia tenuti d'osseruare la stantia che sarà fatta dalli stantiatori intorno luoro

DELLI CAVAGLIERI, &c. 81

luoro mercede, sotto la pena d' un scudo per caduna volta che contrauerranno .

Ordine terzo .

SAranno tenuti di far le cttationi alla presenza de testimoni conforme à noui ordini , sotto la pena d' un scudo per caduno mancamento .

Ordine quarto .

IL Trombetta , o sij torriere farà tenuto intorno le sue opere osseruare la stantia de stantiatori , di tener notta delliservitori , seruitrici , e ballie che ricercano partito , & anche di quelli che haueranno bisogno de tali persone , terrà notta delle case da vender , e d'affittare , senza prohibir altri che già la tenessero .

Delli fachini , e brentadori .

Ordine primo .

Tutti li fachini , brentadori , e cabassini saranno tenuti per questa prima volta di consignarsi nel palazzo commune alli Signori Sindici , e nelle mani del secretaro della Città per nome , cognome , e patria infra tre giorni doppo la publicatione di questi ordini , sotto la pena d' una liura ducale applicabile come sopra .

Ordine

Ordine secondo.

Plu consignati che saranno il medemo giorno elegeranno con le più voci che concorreranno trà luoro, uno priore, al qual gl'altri portaranno il conueniente rispetto, e ubediranno nel concernente luoro esercitio, e beneficio publico, sotto pena di mezo scudo per ogn'atto d'inobedienza. qual priore s'elegerà duoi assistenti à lui piacibili quali insieme espedirano li negotij della luoro cōpagnia, e giureranno luoro ufficio nelle mani delli Sig. Sindici, quali li moniranno di quanto luoro cōuiene; e l'atto dell'elettione si riceuerà dal secretario sudetto, e ogn'anno il giorno di S. Thomaso doppo Natale ad hore vinti si muterà il priore, e s'elegeranno gl'assistenti, e perciò si conuocaranno tutti gli fachini, brentadori, e cabassini alla detta hora, sotto la pena d'una liura per caduno, e il secretario terrà notta in libro spartato d'essi ufficiali, e nomi, e cognomi de tutti.

Ordine terzo.

Plu non puotrà alcuno esercitar la seruitù del portare carichi di qual si uogli cosa, qualità, e quantità prima che sia admesso dal priore, e duoi suoi assistenti, sotto pena di due liure per caduno, e caduna volta.

Ordine

Ordine quarto.

Il priore, e assistenti non admetteranno alcuno à detti esercitij che prima li maggiori di vint'anni habbino promesso, e giurato d'esercitar la detta seruitù fidelmente, e di prendersi per ricōpensa delle luoro fatiche ciò che dalla Magnifica Città, o stantiatori, con assistenza di detti ufficiali luoro sarà ordinato, e d'obedire ad esso priore nelle cose honeste concernenti detto esercitio, e li minori habbino presentato qualcheduno, qual prometta per luoro come sopra, e sia persona da bene, e conosciuta.

Ordine quinto.

Qvando qualcheduno di quelli ch'haueranno promesso, e giurato, o per qualche altri haueranno promesso d'esercitare come sopra detta seruitù, vorranno partirsi dal detto esercitio, sarà tenuto notificarlo al detto priore, quale ne farà notta, acciò sapi sempre quali, e quanti siano nel detto esercitio.

Ordine sexto.

Plu saranno tenuti gli brentadori, e fachini tanto di giorno, come di notte, e sempre che si sonerà la cāpana p' il fuogho

ORDINI POLITICI.

fuogho conforme al solito, di ritrouarsi, gli brentadorei con le brente, & li fachini cō sechie al luogho del fuogho & iui sporgere l'agiuto che luoro farà possibile per estinguergelo, & intorno detta estintione del fuogho impiegarsi si, & come luoro farà ordinato dal luoro priore od assistenti, o caduno di luoro.

Ordine settimo.

Plu il priore sudetto, o in aſſez a ſuagl' aſſistenti, o uno di luoro nel caſo di qualche fuogho, andarà dal ſoprante dell'aque à preder le chiaui dell'i chiuſagli d'effe aque e auertirà l'aqua alla volta della caſa nella quale farà il fuogho, & iui al luogho cōmodo farà una chiuſa per l'accumulatione dell'aque neceſſarie alla detta extintione, o vero faranno fare detta diuersione, e chiuſa da cui loro parrà di ſua compagnia, & chi ad effi non obedirà nell'eſpedienti di detta extintione incorrerà la pena di mezo ſcudo, e farà creduto all'accuſa di qual ſi vogli dell'i ſudetti officiali congiuramento, in tutti li capi, & accuſe che occorrefſe darsi circa effe contenuti ſotto questa rubrica, e altra che per l'auenire occorrefſe farſi.

Ordine ottauo.

IL priore farà tenuto di tener nota dell'i nomi, cognomi, e patria dell'i fachini, brentadorei, e cabaffini, e del luogho di

DELLI FACHINI, &c.

di luoro habitatione, & effi ſaranno tenuti d'indicare à li il tutto, & ſubito che mutaranno domicilio di notificargli lo, accioche nell'occasioni ſi poſſino ritrouare.

Ordine nono.

Ogni fachino, brentadore, e cabaffino richieſto di ſuo eſercitio da cui ſi vogli, non ricuſarà ad alcuno ſua opera mediante la mercede ch' à luoro ſi prometterà conueniente, conforme alla taffa, & ſaranno tenuti di far la ſeruitù del luoro eſercitio compita, & ſufficiente, ſotto pena d'un ſcudo d'oro la prima volta, e la ſeconda d'effe priuato della facoltà d'eſercitar tal ſeruitù contrauenendo ad alcuno di detti capi, & farà creduto ad ogn' uno habitante in Torino mediante ſuo giuramento.

Ordine decimo.

Plu habitaranno tutti vicini quanto ſi potrà.

Ordine vndecimo.

Plu non potranno ſtar ſopra il mercato del grano quando vi è grano in vendita, ſaluo, e ſotto la pena come ſopra, e ſotto la rubrica del grano, pane, & panatieri.

Ordine

Ordine duodecimo.

Plu li brentadori non puotranno tener sopra luoro persona, ne farsi portar per altri, vasi d'alcuna sorte capaci di tener vino, sotto la pena d'un scudo la prima volta che contrauerranno, & per la secoda discudi tre, applicabili come sopra.



Ordo brentadorum.

Ordo ardecciorum.

Ordo ardecciorum. Ma othore li ardecciorum orento non al
Q
Ordo ardecciorum. orento non al
Ordo ardecciorum.

ORDINI POLITICI

SOPRA GL'OREFICI.

Capitolo primo.



He ogn'anno li 2. di Genaro gl'Orefici s'eleggano duoi Consoli dell'arte secondo le più voci della Cōpagnia che si cōgregarà , e dureran'vn'anno neli' Ufficio , e giureranno in mano del S. Vicario della Città d'esercitar fedelmente l'ufficio luoro, E parēdo alla Compagnia di fermare l'uno delli duoi dell'anno passato , puotrà farlo, ne alcuno senza giusto impedimento puotrà rifiutar questo, o altro Ufficio, quando sarà eletto dalla Compagnia, sotto pena di dieci scudi d'oro, E in caso che per assenza , o altro impedimento l'uno de gli eletti non potesse esercitar l'ufficio, s'intenderà, durante l'impedimento , o fin' à nuova elettione, instituito in luogo suo il più vecchio dell'arte .

Appresso li quali Consoli sarà una cassa della Compagnia con due chianci diuerte, tenendone una per ciascuno, E in si tenghino le ragioni, E scritture della Compagnia .

OMMOSI

A Del

ORDINI POLITICI.

Del Thesoriere. Capitolo secondo.

Leggerà parimenti detta Compagnia ogn'anno vn
Thesoriere qual sia huomo da bene, & idoneo,
& hauerà carigo nel tempo che entrerà in detto ufficio di riceuer in consegna per inuentaro tutti li beni, dinari, & cose di detta vniuersità che li assignarano, & quale anche esigisca tutte le condānationi che si faranno di suo tempo per la parte ad essa spettante, & tutti li dinari douuti alla Compagnia, si per li garzoni che si metteranno all'arte, come dalli maestri che metteranno bottega conforme alli presenti capituli, o si statuti, & qualonche altri dinari, & prouenti spettanti à detta compagnia, & tenga conto del tutto, riceuendo, o sia spendendo, o sia sborsando il dinaro conforme à gl'ordini che hauerà per mandati in scritto da detti Consoli, Ogn'anno darà coto à nuouii Consoli & à chi insieme farà deputato dalla compagnia, con restituzione d'ogni reliquato: Et detto Thesoriere si potrà reconfirmare ogn'anno à beneplacito della compagnia se lui anche si cōtentará di perseuerare.

Delle Congregationi. Cap. terzo.

Vando sarà il tempo di mutar gl'ufficiali, o che per altra occasione urgente per beneficio, o seruizio della Compagnia s'hauerà da far congregazione, essendone auuisati, o fatti auuisare da i Consoli, ciascuno de gli Orefici giurati che sia chiamato, sarà

tenuto

SOPRA GLORE FICI.

tenuto di trouarseli in persona, & assistere, sotto pena di dieci soldi per volta. Et essendo il negotio che s'hà da trattare di molt'importanza, come per causa de qualche ordini de Superiori, o simili, puotranno li Consoli accrescer la pena, fin'à vn paia de scudi d'oro, ne quali pene non incorreranno quelli che son assenti della Città, auanti che sian auuisati dalla congregazione, o che per infirmità, pregiuria, scommunica, nemicitia capitale, o altra giusta urgente, & legitima causa, non puotranno interuenire, pur che tal scusa sia notoria, o espresa, mète allegata, & chiunque senza legitima scusa come sopra hauerà mancato tre volte di trouarsi alle congregazioni, anchor che hauesse pagate le sopradette pene, sarà priuo di piu ter più entrarli, & de tutti gl'emolumenti, priuileggi, & utili della Compagnia, sensa puoter hauer ufficio, ne beneficio in essa per il termine di tre anni cotinui, al quale effetto si tenerà notta di tutte le congregazioni di quelli che saranno stati presenti, e delle scuse, ragioni, e cause di non esser venuti gl'altri.

Dell'vnione del Paese.

Cap. quarto.

Erche non essendo l'osseruanza generale, ne seguiranno gl'abusi, ne gioueranno li buoni ordini, sarà utile & necessario che alle medesime leggi d'i lavori & altre regole, siano sottoposti tutti gl'Orefici dello sta-

I ORDINI POLITICI.

to di Sua Alt. di quā da monti, però si supplicarà Sua Alt. di commandarlo.

Delli nuoui ordini. Cap. quinto.

Così corendo per nuoui abusi, o altri inconuenienti, o per il beneficio publico che sia bisogno di qualche nuoua legge, o prouisione, o statuto, debbano essi trattarne in compagnia, puoi proporlo al Consiglio della Città, quale stabilisca l'ispediente.

Delli lauori d'oro. Cap. sesto.

Er hauer regola infallibile, e per leuar via ogni sorte d'inganno, e dar forma, e reputazione all'arte; si stabilisse che nella presente Città, e si supplicarà S. A. Soreniss. per il resto di suo stato, che tutti i lauori d'oro massissi fatti di getto, cadene, e altri lauori di taglio di bollino, debbano esser alla bontà del scudo, qual si fabrica nelle Zecche del Ser. Duca nostro Signore, cioè di caratti venti uno, e sei ottavi, con gr. tre di rimedio per ogni onza, detratte le saldature, quali si detraeranno considerata la qualità, e sorti de lauori, per che vi sono lauori doue entra più, e meno saldatura, il che si rimetterà all' arbitrio, e parer di detti Consoli, come persone perite in simili fatti, e negotij, sotto la pena della perdita d'essi lauori, che si ritroveranno più bassi, e discudi 25. d'oro, d'applicarsi come abasso

SOPRA GL'ORE FICI.

abasso nel capo 35. e nella medema pena incorreranno tutti quelli che si trouaranno hauer messo più saldatura di quella che porta l'opera.

Li lauori fatti di filo cō saldatura si faranno della bontà come segue, et primieramente ch'i pontali fatti à maggette, e caurioli che pesano gr. 8. per ciascuno, e i pontali fatti à rochetti che pesano gr. sei per chiascheduno, debbano esser à caratti venti uno fonduti, con rimedio di gr. tre per oncia.

Più i pontali fatti à caurioli che pesano gr. sei per ciascheduno, debbano esser à caratti venti, gr. 21. fonduti, con rimedio di gr. tre per oncia.

Le rosette, o sian tiangoli con archetti, e caurioli che pesano gr. sei per ciascheduna, et le rosette piccoline di peso di 40. allo scudo cō le sue picaglie, e granette in cima, debbano esser à caratti venti, gr. venti uno fondute, cō gr. tre di rimedio per oncia.

Le rosette grandi con le sue picaglie, e la granetta in cima di peso di venti allo scudo, debbano esser à caratti venti, gr. 18. fondute con rimedio de gr. tre per oncia.

Le rosette grandi da far collarini, e da vesti, fatte con caurioli spessi, che pesano gr. venti, debbano esser à caratti venti, gr. 18. fondute, con rimedio de grani tre per oncia.

Le rosette grandi cō archetti de collarini con la rosetta in cima che pesano gr. dieci p'caduna, debbano esser à caratti venti, gr. venti uno fondute, con rimedio di gr. tre per oncia.

6 ORDINI POLITICI

Li bottoni di corona con due rosette riportate da cauriō sette con archi, e rosette con le sue granette attorno, che pesano gr. venti ciascheduno, debbano esser à carratti venti, grani sei fonduti, con rimedio di gr. tre per oncia: li bottoni da corone con sei scartozzi, & sei fogliette con gli suoi neruetti cō un cauriolo in mezo, che pesano gr. 18. per ciascheduno, & li bottoni da corona con caurioli allongo & quattro rosette in mezo, & un'altra per testa, che pesano gr. quattordici per ciascheduno, debbano esser à carratti venti, gr. noue, fonduti, cō rimedio di gr. tre per oncia, sotto la pena sudetta in caso di contrauentione ad alcuno dell'i sudetti ordini, & applicabile come sopra.

Delli lauori d'argento. Cap. settimo.

He li lauori d'argento siano di bontà di dinari un deci, & gr. due, con rimedio di grani due poncia, sotto la pena della perdita de lauori più bassi, e desudi dieci d'oro: si potranno però fabricare annelli per Contadini, & pouere persone à dinari 9. & li lauori per uso delle Chiese à dinari sette, con questo che prima che detti lauori siano forniti, quelli che si possono marcire, habbino da marcarsi da gl'Orefici operatori di luoro marca, improntandoli con ponzioni il numero dell'i dinari della bontà dell' argento, à quali saranno, sotto pena desudi tre d'oro per cadauno lauoro, d'applicarsi come sopra.

Cap.

SOPRA GL'OREFICI 7

Cap. ottavo.

Che nessuno di detta Cōpagnia, & arte ardiscalda d'oro, & argēto insieme in alcun'opera, sotto pena discudi diece d'oro p ogni volta che contrafarà, d'applicarsi come l'altre.

Della marca. Cap. nono.

Gni maestro di bottega debba fra quindec i gior ni doppo publicati questi ordini, o doppo farà admesso, hauer un ponzone cō sua marca dell' insegnasua, per marcar tutti i lauori che potranno marcarsi, e d'essa ne darà una stampa scolpita in rame con suo nome, e cognome intagliato alli Consoli, quali la conseruaranno, & parimente hauerà detta marca, o sia impresa depinta, o dirileuo in mostra ciascuno à sua bottega, sotto pena in caso di contrauentione ad alcuno d'essi capi di liure quattro.

Starà appresso il più vecchio dell'i Consoli una marca del Toro, quale s'imprimerà gratis, sopra tutti i lauori d'oro, e d' argento, quali potranno sopportar la marca, ne si venderà alcuno lauoro, ne si maderà fuori della bottega che nō sia marcato; & parimente detti Consoli haueranno un'altra marca cō il Toro, & cō una barra al sbiaffo p marcar i lauori bassi, o coperti che si faranno fatti, sotto la pena contrauenendo al capo di veder, o mandar fuori lauori senza marca, desudi sei d'oro.

A 4 Li

HAYKOB

8 ORDINI POLITICI.

*Lifigliuoli seguendo l'arte, e tenendo una bottegha sola,
vseranno dell'insegna, e marca del padre, mà diuidendo-
si, gl'altri oltra il primo altereranno al quanto l'insegna.*

Delli lauori falsi, bassi, ò coperti.

Cap. decimo.

*On sarà lecito ad alcuno Orefice, mercante, hebreo,
merceruolo, ò altro, di far, ne fatti, vender ne te-
ner in vendita, lauori falsi, come catene, anelli,
bottoni, rosette, ò altra qualonche opera di lottone, ò di rame,
ò d'altro metallo, dorata, argentata, ò coperta, saluo come
abasso, perche co' tali abusi molti si trouano gabbati, e assas-
sinati da merceruoli: E chiunque contrafarà, ò cōtrauerrà à
questo ordine, non solo sarà priuo di puoter esercitar l'arte,
mà anche pagará scudi diece per ogni pezza di lauoro, ò sia
per ogni opera, d'applicarsi come sopra, e hauendo forsi
già tali lauori venduti, sarà tenuto alla restituzione del dop-
pio del dinaro riceuuto, ò conuenuto per il prezzo, saluo che
hauesse detta la verità all'accompagnatore, ò no hauesse riceuu-
to più del vero, e giusto valore di quell'opera, sarà però lecito
di dorar, argentare, e coprire d'opere de metalli sudetti, dalla
parte che si vede difuori, con che al riuerso, ò parte di den-
tro appaia chiaro quello ch'e in effetto, ne se le puotrà metter
sopra smalto alcuno d'argento smaltato, e amellato, sotto pe-
na d'un scudo d'oro, più, e meno à giudicio d'esperti, d'appli-
carsi come sopra.*

Del

SOPRA GL'OREFICI. 9

Del peso, & vendita. Cap. undecimo.

*E el vender, e comprar i lauori d'oro, s'adoprará
il peso del scudo conforme al solito, e quelli d'
argento, s'adoprará il peso di marco cioè onze, di
nari, e grani, e non altro peso, ne si tenerà altra ragione,
sotto pena d'un scudo d'oro.*

*Et ogn'Orefice debba tener buone ballancie, e giuste, et
pesi di marco, e del scudo aggiustate, e visitate, e appro-
uate per il deputato conseruatore de' pesi dalla Communità,
e questo sotto pena di falso, applicabile come sopra.*

Della visita. Cap. duodecimo.

*Atta la publicatione, e admissione de' presenti
ordini, e l'elezione de' Consoli, si farà per esse
Consoli con il Signor Vicario della Città una vi-
sita generale de tutti i lauori d'oro, ò d'argento da vendere
di qualonche sorte si siano fini, ò bassi, ingiongendo à chion-
che ne hauerà di consignarli, sotto pena della perdita d'essi,
se puoi se ne trouarà che non siano stati consignati: E si de-
scriuerà la forma, peso, quantità, e valore de tutti i lauori
che si trouaranno, e quelli che si trouaranno della sopra sta-
bilita*

bilità bontà, siano da essi Consoli marcati, gl'altri di minor bontà non si marcaranno, d'ado alli padroni il termine di sei mesi per smaltirli al prezzo però proportionato alla bontà, cöche però non venderanno detti lauori di detta minor bontà, meno quelli romperanno, ne altri gli mutaranno luoro forma, salvo con licenza de' Consoli, da quali saranno tenuti riportar' attestazione d'esse vendite, o della rompitura, o della mutatione, sotto pena di cinquanta scudi applicabili come sopra in caso di cōtrauētione ad alcuno d'essi capi: quali mesi sei passati, non sarà più lecito di vederli, ne di tenerli in casa, o bottega, mà si taglieranno, o portarano in Zeccha sotto la pena della perdita d'essi lauori bassi applicabili come sopra.

Dipoi per l'auenire ogni settimana debbano i Consoli visitar le botteghe, & botte, & far prova de' lauori fatti, o principiati con li tocchini, & trouando lauori più bassi della bontà sopra stabilità, li rōperano, o taglierano, o essi padroni incorrerano la pena di diece scudi, d'applicarsi, nō ostate che il lauoro fosse di poco valore quanto si vogli, mà trouandosi il medesimo in simil fallo un'altra volta, incorrerà la pena de scudi cinquanta, & la terza volta oltre la sudetta pena, perderà la facoltà d'esercitar più l'arte, ne puotrà più far opere, ne accompar, ne vender lauori d'oro, o d'argento, & à questo effetto à spese communi della compagnia si faranno buoni tocchini, quali staranno appresso detti Consoli.

Dell'

SOPRA GL'OREFICI.

11

Dell'Assaggiatore. Cap. decimo terzo.

Er molti assaggij c'hanno allagornata da farsi non solo con tocchini, mà anco à copella, puotrano essi Orefici giurati far elezione d'un'assaggiatore huomo da bene, il qual gli serua con quella miglior condizione che si puotrà bonamente conuenire con lui d'ogni sorte d'assaggio, sì però che sia persona approuata dal Conseguo di Torino, & giuri d'esercitar fidelmente l'ufficio suo, nelle mani del S. Vicario, & habbia in beni, o cautione al meno per scudi ducento.

De gl'Estimatori. Cap. decimo quarto.

Er che molte volte occorre d'hauersi à far estimi di lauori, opere, e gioie, e puotrà essere che i Consoli non siano assai esperti, puotranno essi Orefici in congregazione elegger duei p estimatori de' più esperti dell'arte, per estimare le fatture, & altro, quando sarà necessario, con i Consoli: & à questo si puotranno elegger, sì i Consoli, come altri purche siano idonei, esperti, e dell'i giurati, ne altri s'intrometteranno à far detti estimi, sotto pena de scudi sei p volta, d'applicarsi alla Compagnia, salvo che possano dar luoro parere se ne fossero richiesti da essi estimatori, senza pre mio, & essi estimatori si pagheranno à ragione di mezzo per cento de g'estimi che faranno.

De

De gl'ordini de Superiori. Cap. decimo quinto.

MAGISTRAZIONE. Oi che molte volte gl'ordini fatti p' publico beneficio possono hauer qualche occultà, e nō pèsata ragione di danno, onde puoi di necessità sono, o emendati, o mal'osseruati, si supplicarà à S. A. che douendo si far qualche ordine da sua Illustr. Camera, o da altro Magistrato per cui si tratti del commercio d'ori, o argenti, in qual'anche modo, sia seruita di commandare che non si pubblich che prima non sian chiamati, e sentiti i Consoli degl'Orefici, se qualche ragione, o ricordo haueranno da dare concernente l'arte, notitia, e esercitio luoro.

Delli libri. Cap. decimo sesto.

MAGISTRAZIONE. Arebbe ragioneuole che ogn'Orefice tenesse libro mercantile del negotio di sua professione, mà per ragione che molti non lo tengono, e tutti s'hanno da invitare a tenerlo, si dechiara che chionche tenerà libro buono, ben formato, netto, mercantile conforme allo stile d'altri mercanti, hauerà credito in giudicio sopra esso libro in tutto, e per tutto come gl'altri mercanti, ma li Consoli dell'arte saranno tenuti per il tempo dell'ufficio luoro di tener un libro, in cui notaranno le cose per luoro fatte per la compagnia, gl'ordini fatti nelle luoro congregazioni.

Ifalli

I falli, o delitti ritrouati, le visite, l'esattioni, se alcune ne faranno, e i dinari s'alcuni ne pagheranno per la cōpagnia, i nomi di quelli che saranno giurati accettati di nuouo in cōpagnia, o altrimēte ammessi nell'arte, e i nomi di quelli che per morte, o per altra causa haueranno lasciata l'arte, o sarà no stati esclusi, e priuati à tempo, o in perpetuo, e il nome degli cletti, e ufficiali della compagnia eletti, o deputati, e de gl'ordini che del tempo luoro si faranno, e saranno pubblicati per parte del Prencipe, o della Città di Torino, o d'altro Magistrato, o ufficiale in qualonche modo concernente alteratione di bontà, o valore, serramento, o libertà d'ori, argenti, monete, gioie, smalti, o altro dell'arte, e concernenti cose appartenenti à luoro orefici, e all'arte luoro: li quali libri li detti Consoli nel fine dell'ufficio, li sottoscriueranno, e rimetteranno nella cassa, o sia archiuio commune della Compagnia di cui s'è detto di sopra nel capo primo. Parimente il Theforiere che farà eletto tenerà libro, e noterà in esso gli dinari, crediti, e debiti che si troueranno nella Compagnia quando entrerà nell'ufficio, e puoi di mano in mano tutto quello che s'esigerà, spenderà per essa compagnia.



Delli

Delli Gioielieri. Cap. decimo settimo.

El arte, Compagnia, & ordine, & congregazione
de gl'Orefici s'intenderanno anco compresi i Gioie-
lieri, cioè quelli che facendo residenza vorranno far
l'esercitio di vender gioie nude, o vero legate, & altri lau-
ori d'oro, o d'argento, senza lauorare essi, ne tener lauoranti in
casa, & saranno accettati, admessi, obligati, & sottoposti à
gl'ordini, & beneficiati in tutto, & per tutto come s'è detto
de gl'Orefici, con i medesimi carighi, & emolumenti.

Delle Gioie. Cap. Decimo ottavo.

On sarà lecito, ne permesso ad alchuno Orefice, Gio-
ielieri, ne altro di qualonche arte, esercitio, o condi-
tione di vender alcuna pietra, perla, o altra gioia
per fina, che non lo sia, mà si debba dire la qualità luo-
ro, & vendersi per tali come saranno in verità, tanto le sciol-
te, come le ligate. Ne si puotranno dette pietre alterare con
colori, tinture, vedri, o altra materia per farli variar colore,
o parer più belle, o più grosse di quello che veramente saran-
no, salvo sue foglie solite, & ordinarie: Ne si metterà nelle
casse delle pietre cosa alcuna che possa far il peso più graue, co-
me cinapro, o cerusa, oltre la cera ordinaria, ne saldature
basse,

basse, ne simili altre frodi si faranno, sotto pena di falso, ap-
plicabile come l'altre, & priuatione dell'arte, & commercio,

Delli forestieri. Cap. decimo nono.

Ccorrendo di venire qualche gioeliere, o merca-
nte forestiero per non fermarsi d'abitazione, mà
per vendere qualche suo, o d'altri lauori d'oro,
d'argento, o gioie, sia tenuto consignarli à i Consoli, o da lu-
ro deputati, accio siano visitati, e che trouandosi le pietre, o
gioie false, o lauori difettuosi in bontà di metallo, possano far-
si serrare, e prohibire di venderli nel stato di Sua Alt. & li
buoni quali si puonno marcare siano marcati p'puoterli ve-
der liberamente. Il medemo offeruaranno i mercanti, mer-
ceruoli, & altri habitanti in Torino non soliti à vender simi-
li metalli, e gioie.

Delli Reuenditori. Cap. vigesimo.

L'hebrei, & i mercieri, & altri che faranno altre
mercantie, & esercitii, o forestieri che non faranno
stabili, quali metteranno, o teneranno lauori in
vendita d'oro, o d'argento, saranno tenuti consignare alli Con-
soli dell'arte tutti li luoro lauori, accio siano visitati prima
che metterli in vendita, mà non faranno del numero, congrega-
zione, e compagnia de gl'Orefici, ne goderanno de' priuileggi
utili

utili, & comodi d'essa compagnia, mà però saranno sottoposti alle visite, & alle pene espresse in questi ordini quando si tro uarano hauer lauori più bassi, o vender falsi per fini, o in altro modo commetter abusi contra gl'ordini presenti, & ricu sando alcuno di presentare sue mercantie per esser visitate quādo da i Consoli saranno domandati, saranno priuati della facoltà di più puoter comprare per vendere, ne i lauori che haueranno, venderli in alcun modo ad altri, ne farne esercitio, sotto pena della perdita d'esse gioie, metalli, e lauori.

Delli lingotti, o biglioni.

Cap. vigesimo primo.

SE alcuno Orefice si trouerà metalli non lauorati, o lingotti, o biglioni d'oro, o d'argento, quali voglia vendere senza metterli in opera, sarà tenuto offerirli ad altri Orefici giurati, o vero al maestro della Zeccha di S. A. e nō lo possa vēdere ad altri, ne possa cambiarlo con altri, saluo che hauesse fatto legittimamente apparer a i Consoli che dalli suddetti fosse stato rifiutato, mà non potrà in modo alcuno portarlo, ne venderlo ad alcuno che lo porti fuori dello stato di Sua Alt. sotto pena della perdita d'esso metallo, o suo valore, o di scudi venti cinque.

Delli

Delli lauori secreti. Cap. vigesimo secondo.

SOLO L'Orefici nō puotrāno lauorar, ne far che luoro ser uitori, ne operati lauorino nelle camere, o in altri luoghi fuori delle luoro botteghe, saluo che diman dino, & ottéghino licenza dalli detti Consoli dell'arte, quali Consoli saranno tenuti nel luoro libro che per tal'effetto co me sopra teneranno, notar il nome, & cognome di tali operati, & à casa di cui lauoraranno, & che venendo in Torino qualch'Orefice forestiero che vogli lauorar nelle camere, possi parimenti farlo, mentre sia obligato prender detta licenza, & offeruar quanto sopra, & dar sigorta come infra nel capitolo XXVII. & paghi alla Compagnia degl'Orefici scudi quattro d'oro.

Dell'affinar gli ori, & argenti.

Cap. vigesimo terzo.

SOLO Uotranno gl'Orefici predetti presenti, & futuri, affinar, & far affinar ori, & argenti per uso luoro, & di luoro esercitio, senza incorse di pena alcuna.

Delli

Delli Corteggiani. Cap. vigesimo quarto.

TUTTI Erche molte volte occorre che alcuni Orefici, o gioielieri, sotto pretesto di seruitù che haueranno con il Serenissimo Duca, o con la Serenissima Infante, pensando di non puoter effer corretti, si possono presumere di commetter molti abusi, quali tornarebbono in danno de gl'altri dell'arte, & del Popolo, & anco de gl'istessi Prencipi, si supplicarà Sua Alt. di commandare che suoi Orefici, e gioielieri siano sottoposti alli medesimi ordini, obblighi, e pene che gl'altri, in tutto, e per tutto, salvo quando faccessero qualche lauoro prohibito, & d'esso ne mostrassero un ordine, o commissione particolare, & espressa di Sua Alt.

Delli pegni, & furti. Cap. vigesimo quinto.

TUTTI L'hebrei, e reuenditori, & altri che riceueranno pegni d'oro, o d'argento, o di gioie, o vero che per riuenderli gli cōpreranno, in ogni caso che ne saranno richiesti da i Consoli dell'arte de gl'Orefici, saranno tenuti, sotto pena della perdita d'essi lauori, di presentarli, e manifestarli, con dir il tempo quando gh'haueranno hauuti, & il prezzo imprestato pagato, & il nome di chi l'hauerà portato, si per che si possano trouar i furti, come per scoprire altri abusi che si puotrebbero commetter: & gl'ufficiali del

monte

mondo di Pierà non esporranno in vendita lauori alcuni d'oro, o d'argento che no sian marcati, e cosi admessi, quanto à quelli che sono capaci della marca, e quanto à gl'altri, che non siano dalli Consoli visitati, approuati, & licentiat, e in caso si trouassero bassi non gl'esporrano in vendita, salvo che sian rotti per affinar l'oro, & argento.

Del numero, & ordine de gl'Orefici, Cap. vigesimo sexto.

TUTTI E intenderanno per Orefici, e della Compagnia dell'arte per gl'honor, uffici, & congregazioni che spettaranno all'arte, & per dar ordine alli bisogni d'essa arte, quelli Orefici che al presente tengono botteghe aperte in publico, & fanno opere & mercantia di lauori d'oro, o d'argento, senza far altr'arte, traffico, o mercantia, & quelli che per l'auenire saranno admessi per maestri, & staranno residenti, & hauranno prestato il debito giuramento: gl'altri poi che non saranno residenti, ne teneranno bottega come sopra, se bene saranno admessi per lauoranti, o maestri, non però saranno tenuti à interuenire alle congregazioni per prouedere à i negotij della Compagnia, salvo che per caso occorrente fussero chiamati, ma trouandosi alcuno di quelli che tengono bottega il qual non habbia giurato, & fatto suo spontaneo marca, & altro che si conviene,

non goderà del nome, priuilegio, licenza, authorità, & regolamenti de gl'Orefici, mà però sarà tenuto all'offeruanza de gl'ordini, & obediencia. Et perche si sappia le persone, & il numero,

Si ordina che frà otto giorni dalla publicatione di questi ordini, ciascuno maestro che tenghi bottega in questa Città debba prestare il giuramento nelle mani del Signor Vicario d'esercitar fedelmente l'esercitio senza far, ne consentir à fraude, ne inganno alcuno, & d'offeruar li presenti ordini, promettendo perse, & per i suoi lauoranti, cioè, che faranno i lauori, & opere d'oro, & d'argento, buone, e sufficienti, e venderanno le gioie fine senza che gli sij fraude, o inganno alcuno, & il numero, e nome di quelli che haueranno giurato, e fatto quanto si conviene, sarà descritto al piede di questi ordini. Et l'ordine frà luoro di precedenza sarà secondo l'età luoro per il presente, mà per l'auenire di mano in mano teneranno l'ordine secondo l'anteriorità del tempo che saranno admessi per maestri dell'arte.

Dell'admissione, sigorta, & giuramento.

Cap. vigesimo settimo.

Gu' uno tanto di quelli che sono al presente, quato p' l'auenire che vorrà passar maestro dell'arte, & esser Orefice, & poter lauorare, o vero poter esser gioieliere, debba dar cautione sufficiente p' la somma almeno

de

descudi ducento d'oro in mano del Sig. Vicario per publico instrumento, o vero quanti i Consoli dell'arte, salvo che facesse apparer d'hauer in beni stabili sbrigati nel dominio di S. A. di qua da monti, almeno il valore de scudi ducento simili. Nō sarà ammesso alcuno per l'auenire per maestro dell'arte, se non hauerà fatta qualch'opera compita, la qual sia stata vista, approuata, & lodata dalla congregazione di che si farà la proposta per i Consoli alla richiesta di colui, & fatta quest'approbatione, pagará alla Compagnia sei scudi d'oro, salvo che sia figliuolo di qualch'Orefice viuo, o morto che fosse della Compagnia, perche il tale si passarà senza pagare altro ch'una torchia biancha di tre libre di cera, alla Capella della Compagnia. Dopo i pagat' il dinaro, o torchia come sopra, darà la cautione soprascritta, o preserà proua dell'i beni che possede di valore come sopra, indi farà suo ponzone, & marca, & insegnà, quali consignarà col nome suo, indi prestará il giuramento, come s'è detto di sopra, & auanti che tutte le cose predette habbi adempite, non puotrà gioire del nome de Orefici ne di maestro, ne esser nel numero de maestri.

Li Gioielieri che vorranno esser admessi per maestri offriranno in tutto come sopra, salvo che in luogho di far un'opera, saranno tenuti di rispondere à qualche quesito che gli sia fatto, o proposto in Compagnia nella congregazione concernente l'arte de Gioielieri, & respodendo bene saranno approuatiz

B 3

Del

HAYKOBA
Del marcere lauori. Cap. vigesimo ottauo.

Nessuno marcarà i lauori di sua marca quelli che la potranno sopportare, e non d'altrui marca, e tra uando si lauori in mano d'un Orefice, o venduti da lui con altrui marca, sarà lui punito di falso, & il padrone della marca in diece scudi d'oro se lui l'hauerà colpa, & occorrendo che si compri lauoro fatto d'altro Orefice, l'accompagnatore farà tenuto subito di marcarlo della marca sua, se però d'essa ne sarà capace senza deformarlo, & essendone capace; & non volendolo marcere, farà tenuto di tagliarlo, & romperlo.

Del fonder ori. Cap. vigesimo nono.

Nessuno salvo gl'Orefici admessi, o gl'operari luoro, o il maestro della Zeccha non possa fonder, ne far fonder, in casa priuata, oro, ne argento d'altri per venderlo, o lauorarlo, o farne commercio in qualonche modo, sotto pena di cinquanta scudi, non intendendo però in questo, ne in altri ordini soprascritti che sia compreso l'oro, ne argento macinato, o in fogli, mà solo il massizo battuto, e tirato: ne alcuno potrà comprar, ne accettar in dono, o baratto oro, o argento rotto d'alcuno, salvo che tenghino notta del tempo, peso, & prezzo d'esso metallo, & del nome, cognome, qualità

qualità di colui da cui l'haueranno hauuto: il medesimo s'intenderà de' piatti, tazze, o d'altri vasi, anchorche nō fossero rotti, sotto pena della perdita d'essi metalli, salvo che detti metalli s'accomprassero da Orefici approuati.

Delli lauoranti. Cap. trigesimo.

Nu che nissuno Orefice all'auenire possa, ne vaglia pigliar ne tener più di tre giorni continui alcuni che lauorino, o vero habbino lauorato ad altri maestri Orefici, se prima non sarà sodisfatto à detto primo maestro di quanto hauerà d'hauer da esso lauorante, & che quello tal maestro doppo essergli stato denonciato dal primo maestro creditor, habbifrà il termine di tre giorni, di mandar, o cacciar via esso lauorante, o vero habbi da pagar tutto il debito d'esso lauorante, altrimenti passato detto termine il detto secondo maestro sia tenuto pagar detto debito come principale, & in solidum, cō ogni danno, spese, & interesse pagati per esso primo maestro, & possa esser constretto à pagar senza alcuna eccettione.

Delli garzoni, e principianti. Cap. trigesimo primo.

Nu che nissun Orefice possa, ne vaglia pigliar alcuno lauorante, o sia imprendizzo, o garzone à tempo alcuno, se prima, o almeno nel termine d'un mese doppo che l'hauerà tolto, non l'hauerà fatto scriuer nel

ORDINI POLITICI.

24

libro delli predetti Consoli, o sia Secretaro da luoro assonto, et che prima il detto garzone o sia imprendizzo, & lauorante all'intrare habbi pagato alla detta Uniuerſità nelle mani del ſudetto Thesoriere, due liure ducali nel tempo che lo farà ſcriuere: Et che niffuno poſſi pigliar alcun lauorante garzone, o ſia impreſdizzo accordato con altro maestro Orefice à tempo, ne lo poſſa tener più di tre giorni doppo che li ſarà ſtata data notitia dall'altro maestro Orefice del ſuo accordo fatto, altrimenti paſſato detto termine di tre giorni ſia obligato detto ſecondo maestro, ſe realmente, & con effetto non gli hauerà dato licenza, et comiato, pagar tutto il debito, qual hauerà fatto il detto garzone, o ſia impreſdizzo, & lauorante, con quel primo maestro per occaſion di robba, e dinari, & altre coſe date per eſſo maestro à tal lauorante, et di più ſia obligato pagar la pena qual ſarà appoſta nell'inſtrumento, o ſia ſcrittura dell'accordo fatto col detto primo maestro: inſieme ſi ſi tenuto à pagarli, & reſarli tutte le ſpeſe, & intereſſi, quali per ciò eſſo primo maestro hauerà potuto patir, fur, e ſentir, delle quali ſpeſe, danni, & intereſſi ſe ne ſtarà alla dechiaratione, e decisione delli predetti Consoli: & in oltre eſſo ſecondo maestro incorrerà nella pena di liure diece ducali, d'applicarſi come ſopra, et infra reſpettiua-mente.

Dil

SOPRA GL'OREFICI.

25

Dil medemo fatto circa li garzoni, & lauoranti. Cap. trigesimo ſecondo.

On s'accerteranno ſeruitori lauoranti, o garzoni che ſi ſappi che ſono heretici, o che non viuono da Catolici, n'accettati ſi reteneranno. Et parimenti ſ'alcuno ſeruitore, lauorante, garzone, o altro ſarà ſtato una volta conuinto di furto, o fraude fatta nell'i lauori, o per opera ſua, o per confeſſio datto ad altri, che mai più poſſa eſſer accettato per maestro quando ſi richiedeffe.

Dell'osſeruanza de gl'ordini, & delle pene.

Cap. trigesimo terzo.

Ciò che non ſ'hauea ignoranza de gl'ordini preſenti, c'habbino da far ſi ſtampare, et ciascun Orefice ſia tenuto d'hauerne una copia al coſto che ſarà taffata, ſotto pena di non poter godere del nome, priuilegi, et emolumenti de gl'Orefici, & in ogni cōgregatione, annuale che ſi farà per la mutatione de gl'ufficiali, ſ'habbiano da far leger ad alta, & intelligibile voce in preſenza de tutti, et ogn'uno che ſarà admesso di nuovo debba leggerli una volta tutti integramente. Et non ſolo gl'Orefici di Torino, ma tutti quelli che ſarāno maeftri, o tenerāno bottegha nel paefe, debbano

debbano hauer una copia, accio sapino la regola de'lauori, & il resto che toccherà al luoro. Et occorrendo farsi qualch'altro ordine per l'auenire concernente i lauori d'oro, d'argento o di gioie, debba farsi stampare, & mandarsene copia nelle Città principali, e terre grosse doue saranno Orefici, & non essendost'aperti se ne darà auviso con lettere de'Consoli dell'arte. Et accio si possa sapere come siano osservati, e che l'abuso de'alcuni non porti publico danno, sarà lecito à i Sindici, o siano Consoli dell'arte di far la visita, o far visitar i lauori, si altrove, come in Torino, senza però spesa d'alcuno, qñ gli parerà, & puotranno dechiarare sospesi, o priui dell'arte, o altre pene conforme à gli ordini contra quelli che non permetteranno la visita, & quelli che si trouaranno in abuso.

Delli accusatori. Cap. trigesimo quarto.

L'accusatori de'furti, abusi, o danni, e contraventioni de'gl'ordini se nò vorranno esser scoperti, nò lo faranno, salvo che si trouasse l'accusa esser stata calunniosa, & che per essa l'accusato hauesse patito nella persona, o nell'onore, o nei beni, danno notabile contra ragione, perch' in tal caso, essendosi prima il reo giustificato, potrà farsi dechiarar l'accusatore, per conseguir da lui il rileuo, & quello à che sarà tenuto di ragione.

Delle

Delle pene. Cap. trigesimo quinto.

Vtte le pene che s'incorreranno per il non venir alle congregazioni, & altri simili cōcernenti il fatto proprio della Compagnia de gl'Orefici, saranno applicate alla Compagnia, l'altre che cōcerneno il beneficio pubblico s'applicaranno per un terzo all'accusatore, per l'altro terzo alla Città, & per l'altro terzo alla suddetta Compagnia, & non essendoui accusatore, quel terzo che spettarebbe al detto accusatore sarà applicato alli Consoli dell'arte che saranno secondo i tempi.

Del capo d'arte, & marche forestiere, & differenze. Cap. trigesimo sexto.

A Compagnia di Torino, come capo, & fondamento dell'arte nel paese di S. A. riceuerà, & admetterà maestri, & darà licenza à i lauoranti di lauorare, & riceuerà le marche de tutti i maestri del paese, e ne terrà conto, mà nell'altre terre in luoghi della marca del Toro, si metterà la marca di quella terra, o armi di quella Città doue saranno, & in caso di pena, la parte che si applicarebbe à gl'accensatori della politica in Torino, s'applicerà all'ufficiali che haueranno simil'ufficio nell'altre terre, ó vero

ORDINI POLITICI

ò vero alla Communità d'esso luogo dove sarà commesso l'abuso se non vi saranno ufficiali d'ordini politici, e del tutto sene supplicerà. Sua Alt. Serenissima.

Et occorendo qualche dubio sopra la bontà de' lauori, & fattura che habbi bisogno del giudicio dell' arte, non essendoui Orefici per poterlo chiarire nella terra, s'hauerà ricorso à i Consoli di Torino, & alla congregazione, & sopravvenendo qualche differenza trà maestri, o trà lauoranti, o seruitori, o trà altri dell' arte di cosa pertinente all' arte, debbano rimettersi, & stare senza litte alla sommaria decisione d'altri Orefici maestri sufficienti, o vero de' Consoli, acciò si viva in pace.

Delli Conservatori dellì presenti ordini.

Iù s'ordina, e statuisse, che siano, & s'intendino
per sempre soprastanti, & Conseruatori dell'i pre-
senti ordini li quattro chiauari del Conseglio del-
la Città presenti, & che saranno per l'auenire, però che occor-
rendo per conto d'essi ordini, qualche contese, differenze, &
controuersie, quali meritino cognizione di ragione, s'habbino
da conoscere, decider, & determinare per il Signor Vicario
della Città, mà sommariamente, & senza processo quanto
fia possibile.

SOPRA GL'OREFICI. 29

Il Conseglio dell'Inclita, e Molto Magnifica Città di Torino congregato nel suo Palazzo al suono della campana secondo il solito, con presenza & interuenimento del Molto Illustrè Signor Francesco Rouero Conte di Sciolze, Gouvernatore sudetto, & degli Molto Magnifici Signori Antonio Antiochia Vicario, e Prospero Filippi Giudice di detta Città, & pertinenze per sua Altezza, Essendosi fatti per parte di essa Città li soprascritti ordini, statuti, & decreti, & quelli più volte in detto Conseglio concertati, & finalmente stabiliti, fatta prima sopra essi matura consideratione. Ha ordinato, & ordina (salvo sempre, &) riseruato il beneplacito di Sua Altezza) che siano publicati, esequiti, & osservati in tutto, & per tutto come in essi si contiene, in ogni luogo, & da ogni persona, in Torino, & suo territorio inuolabilmente. Dato in Torino in detto Conseglio, Li vinti tre del mesē di Marzo mille cinque cento nouanta sette.

Per il Consiglio sudetto.

Francesco Rouero
Gouernatore .

Gio. Francesco Chiaretta Condeputato alla riforma.

Grausio.

The Hargrove Chinese Congregation All Together.
C. Hargrove • George • Hargrove •
Hargrove College • Hargrove College • Hargrove •